Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 208

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



*DECRETI MINISTERIALI*



*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Sicilia



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1981:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 6 giugno 1981, n. **180.**

**Nuovo trattamento economico del personale della scuola in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.**

(3548)

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **SOFIT - Società finanziaria industriale Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Comunità Europea del carbone e dell'acciaio:** Ammortamento prestito obbligazionario C.E.C.A. « 6 % - 1968-88 » 2ª emissione. — **Scavolini, società per azioni, in Montelabbate (Pesaro):** Obbligazioni sorteggiate il 29 giugno 1981. — **Faro Holiday, società per azioni, in Udine:** Estrazione di obbligazioni. — **FILE - Fabbrica italiana lampadine elettriche, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1981. — **Residence Swimming Pools, società per azioni, in Cassina de' Pecchi:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1973-1991 » sorteggiate il 14 luglio 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968-1986 » sorteggiate il 14 luglio 1981. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » sorteggiate il 15 luglio 1981. — **Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1981. — **Industriale monoservizio Bibo, società per azioni, in Settimo Torinese:** Rimborso obbligazioni. — **IAB - Industrie abbigliamento Bassetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 8 % - 1975 - IAB S.p.a. » sorteggiate il 26 giugno 1981. — **IAB - Industrie abbigliamento Bassetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 8 % - 1975 (ex Bassetti Conelco - S.p.a.) » sorteggiate il 26 giugno 1981. — **I.M.L. - Industrie meccaniche lombarde, società per azioni, ora I.M.L. - Finanziaria, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 7 % 1970 » sorteggiate il 20 luglio 1981. — **Già « Barone Ambrogio e Figlio », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni « SACN » sorteggiate il 14 luglio 1981. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « IMI » sorteggiate il 15 luglio 1981.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 28 luglio 1981, n. 395.

**Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonché il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa del riordino organico della materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine di cui al primo e quarto comma dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.

Art. 2.

I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA — MARCORA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 22

---

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 396.

**Differimento del termine di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 16 agosto 1981 stabilito nell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in pendenza della pronuncia del Parlamento sull'indirizzo da seguirsi nella emananda normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine indicato nel secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è differito al 16 agosto 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 21

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 397.

**Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la urgente necessità di intervenire in favore delle popolazioni del Trapanese colpite dal terremoto del giugno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA:

Il seguente decreto:

Art. 1.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, limitatamente alla località Strasatti, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma del medesimo art. 9 possono rinunciarvi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optando per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune, ai sensi del successivo art. 7. L'alloggio è assegnato gratuitamente in proprietà — con divieto di alienazione per un decennio a decorrere dalla data di assegnazione — ed i diritti sull'immobile distrutto o da demolire e sulla relativa area di sedime sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile distrutto o da demolire, l'assegnatario è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

Art. 2.

Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala (limitatamente alla località Strasatti), Campobello di Mazara e Castelvetrano, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui al primo, secondo, terzo ed ultimo comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

Il conduttore di immobile dichiarato inagibile, sito nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, limitatamente alla località Strasatti, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 2, il sindaco autorizza il conduttore ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine di cui al successivo art. 4, il conduttore si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

Ove alla riattazione non provveda nè il proprietario nè il conduttore, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori d'ufficio.

Locatore e conduttore possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori. In tal caso il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari di unità immobiliari che abbiano provveduto alla ricostruzione avvalendosi del contributo di cui al primo comma del precedente art. 1 nonché dei proprietari che si siano avvalsi della opzione di cui al secondo comma dello stesso art. 1, continuano ad avere efficacia i contratti di locazione pendenti al 7 giugno 1981, intendendosi pertanto trasferiti negli immobili ricostruiti agli stessi patti e condizioni, salvi i dovuti adeguamenti del canone ai sensi della legge 28 luglio 1978, n. 382.

La durata dei contratti di locazione è protratta per un periodo pari a quello corrente dal 7 giugno 1981 fino alla data della licenza di abitabilità delle unità immobiliari ricostruite.

Art. 4.

La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dovrà essere presentata al comune, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso.

La domanda di contributo deve essere corredata da perizia dei lavori da eseguire, redatta da professionista abilitato il quale, mediante propria dichiarazione giurata, affermi la sussistenza del nesso di causalità tra il danno sismico ed i lavori periziati, che mercé l'esecuzione degli stessi si provvede all'integrale remissione del danno e che i prezzi applicati sono quelli correnti sul mercato.

La proprietà e la consistenza degli immobili di cui al presente articolo è dimostrata mediante il certificato catastale di attualità o mediante dichiarazione giurata resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo.

All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma del presente articolo provvede una apposita commissione, o più commissioni, composta da quattro membri tecnici, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o suo delegato.

La commissione sostituisce a tutti gli effetti del presente decreto la commissione edilizia.

Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso non superiore a L. 5.000 lorde.

I contributi di cui al precedente primo comma sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al precedente quarto comma. In deroga all'art. 18

della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dello esecutore dei lavori.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che le unità immobiliari siano state realizzate in conformità alle vigenti norme urbanistiche comprese quelle contenute nelle leggi della regione siciliana n. 71 del 27 dicembre 1978 e n. 7 del 29 febbraio 1980.

Art. 5.

In caso di unità immobiliari ubicate in edifici in comunione ed in condominio la deliberazione di richiedere il contributo e di eseguire i lavori è validamente adottata con la maggioranza semplice dei comproprietari.

A formare la maggioranza di cui al comma precedente, in caso di inerzia di uno o più proprietari, concorre la volontà dei titolari del diritto reale di godimento.

Nel caso di parti comuni negli edifici, al ripristino delle stesse può provvedere la parte che vi abbia interesse, trascorsi cinque giorni dalla data della messa in mora del comproprietario inattivo.

Art. 6.

I sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno a concedere, ai nuclei familiari sinistrati che abbiano provveduto ad autonoma sistemazione alloggiativa e non siano beneficiari di altre forme di assistenza, un incentivo mensile di L. 200.000 sino al 31 dicembre 1981.

La corresponsione di tale contributo è disposta su motivata domanda del capo famiglia e previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario.

Ove i nuclei familiari abbiano trovato sistemazione in comuni diversi, alla concessione del contributo si provvede per il tramite del sindaco del comune di domicilio.

Art. 7.

I comuni di Mazara del Vallo e Petrosino provvederanno alla realizzazione di un programma costruttivo di alloggi, secondo la tipologia prevista per l'edilizia economica e popolare, da destinare ai proprietari che abbiano esercitato l'opzione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Alla realizzazione degli alloggi di cui al comma precedente, che potrà essere operata anche col sistema della edilizia industrializzata, il comune provvede mediante concessione a misura ad imprese, associazioni di imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, previa gara esplorativa da espletare nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I partecipanti alla gara dovranno produrre analitica relazione tecnica delle realizzande costruzioni con l'indicazione dei prezzi unitari e dei termini di consegna.

Sui risultati della gara esplorativa rende motivato parere, entro cinque giorni dalla richiesta del sindaco, una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, che la presiede, da un funzionario tecnico, esperto in materia urbanistica, designato dal Presidente della giunta regionale, e da un docente universitario, designato dal comune.

La commissione di cui al comma precedente rende, altresì, motivato parere sul progetto esecutivo delle opere, comprese le connesse urbanizzazioni primarie.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere e delle relative connessioni.

All'individuazione delle aree provvede, nel termine di dieci giorni, il comune interessato nell'ambito del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare o della zona di espansione del programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma del precedente comma, il comune interessato provvede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

La deliberazione di individuazione delle aree è immediatamente esecutiva ed entro cinque giorni dalla sua adozione è trasmessa alla regione Sicilia la quale adotta le proprie determinazioni nei cinque giorni successivi anche in ordine ad eventuali opposizioni, sentito il comune.

Decorso detto ultimo termine, la deliberazione comunale diviene definitiva ad ogni effetto di legge.

Per la realizzazione del programma costruttivo di cui al primo comma del presente articolo, il comune si avvarrà anche delle aree di sedime acquisite ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

Oltre alle unità immobiliari da realizzare per conto dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo, i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino potranno estendere il proprio programma entro il limite rispettivamente di lire 5.000 milioni e di lire 1.000 milioni a valere sui fondi assegnati ai comuni stessi ai sensi del successivo art. 18. I medesimi comuni terranno conto delle opere, finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto risultino funzionalmente correlate con il rispettivo programma.

Art. 8.

I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali.

Per l'espletamento dei compiti tecnici derivanti dalla attuazione del presente decreto, i comuni di cui al comma precedente sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzioni da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 9.

Nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alle aziende private va rimborsato dal comune il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi del comma precedente.

Art. 10.

Fino al 31 agosto 1981, nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, sono sospesi i termini sostanziali, legali e convenzionali, i quali comportino prescrizione o decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei titoli che comunque ne legittimino il rilascio.

A favore delle persone fisiche e giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nei comuni indicati nel comma precedente sono inoltre sospesi tutti i termini, compresi quelli collegati agli adempimenti stabiliti dalle leggi fiscali, e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 agosto 1981 e, se relativi ad obbligazioni, esclusivamente per quelli che attengono ad obbligazioni sorte anteriormente al 7 giugno 1981.

Art. 11.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, che siano effettuati in data anteriore al 7 giugno 1981 a titolo gratuito o oneroso per atto fra vivi o *mortis causa,* non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del giugno 1981.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data di ripristino del fabbricato.

La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino, senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto fra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 12.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

Per i residenti di Mazara del Vallo e Petrosino è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 agosto 1981.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

Art. 13.

Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 e il 31 dicembre 1981. Il sindaco rilascerà la certificazione di urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.

L'INPS e le altre gestioni previdenziali ed assistenziali interessate tengono una contabilità speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo e sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.

Le somme dovute all'INPS e ad altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente articolo, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982.

Art. 14.

I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni 1981 e 1982 residenti alla data del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal servizio militare di leva.

Art. 15.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i sindaci dei comuni compresi fra quelli colpiti dal terremoto del gennaio 1968 devono provvedere all'accertamento dell'attuale situazione di utilizzo dei ricoveri provvisori comunque installati nei relativi territori di competenza.

L'accertamento dovrà avere per oggetto:

*a*) le generalità delle persone a cui i ricoveri provvisori sono stati assegnati in dipendenza od a causa degli eventi sismici e la data dell'inizio della effettiva occupazione;

*b*) le generalità degli attuali occupanti.

Il risultato degli accertamenti è comunicato dai sindaci, entro quindici giorni dalla scadenza del termine anzidetto alla intendenza di finanza competente per territorio.

Le intendenze di finanza provvedono, sentita la commissione di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, alla regolarizzazione di tutte le situazioni che non risultino aver causa da provvedimenti formali, emessi dalla commissione anzidetta o dai sindaci.

Nei provvedimenti di regolarizzazione delle situazioni che sono state oggetto di accertamento le intendenze determinano il corrispettivo di uso, tenuto conto delle condizioni economiche degli alloggiati nei ricoveri provvisori con riferimento all'attuale consistenza e stato di conservazione dei medesimi.

Dalla data dei provvedimenti di cui ai commi precedenti gli occupanti i ricoveri provvisori sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

Dalle norme di cui ai commi precedenti sono esclusi coloro che risultino occupanti dei ricoveri provvisori in base ad assegnazioni in dipendenza od a causa degli eventi sismici.

Nessun compenso di uso e rimborso per forniture di acqua, energia elettrica ed altri servizi è dovuto per il periodo anteriore ai provvedimenti di regolarizzazione di cui al presente articolo.

Art. 16.

La spesa ammissibile al contributo di cui all'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sarà determinata in base al limite massimo di costo di costruzione stabilito per l'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il Ministro dei lavori pubblici emana il decreto previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, sentito il comitato per l'edilizia residenziale, anche per quanto riguarda le maggiorazioni da consentire.

Art. 17.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

La concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione.

Il termine potrà essere prorogato dal sindaco su richiesta degli interessati da presentarsi prima della scadenza.

La revoca può essere disposta dall'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, su motivato parere della commissione di cui all'art. 5 della presente legge, in caso di grave inadempimento all'obbligo di iniziare i lavori nel termine originario o prorogato.

Nel caso di lavori iniziati entro il termine prorogato, il contributo verrà nuovamente determinato in base al costo di costruzione vigente al tempo dell'inizio, e la anticipazione già corrisposta sarà conteggiata ai fini della nuova anticipazione.

I lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dalla data di inizio, pena la revoca della concessione del contributo o della parte di esso non utilizzata.

In tal caso le opere eseguite e l'area di sedime saranno acquisite al patrimonio indisponibile del comune.

Art. 18.

Alla regione siciliana è assegnato un contributo speciale di lire 80 miliardi, che la regione stessa trasferirà ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, per tutte le finalità indicate nel presente decreto-legge.

La complessiva somma di lire 80 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983.

La regione siciliana provvederà a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire:

55 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981 e di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983;

10 miliardi, al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981 e di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983;

12 miliardi, al comune di Marsala, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981 e di lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983;

2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983;

1 miliardo, al comune di Castelvetrano, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Relativamente all'anno 1981, la regione siciliana provvederà all'assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro dieci giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa.

Art. 19.

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 23

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 398.

**Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il sesto e settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti commi:

« L'assistenza medico-specialistica, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, è fornita, di norma, presso gli ambulatori e le strutture delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori o strutture convenzionati ai sensi della presente legge.

L'accesso agli ambulatori o strutture convenzionati è subordinato ad autorizzazione preventiva della stessa unità sanitaria locale, da rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture pubbliche entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.

Ove nel termine di tre giorni non sia possibile da parte delle strutture pubbliche soddisfare la richiesta, l'interessato può accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia, entro il termine anzidetto, l'autorizzazione mediante apposita annotazione sulla richiesta stessa.

Nei casi di richiesta urgente da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori e strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.

Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.

I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge ».

Art. 2.

L'assistito è tenuto a partecipare alle spese dell'assistenza medico-specialistica, fruita presso strutture pubbliche o private convenzionate, nella misura del 15 per cento delle tariffe indicate nelle convenzioni. Detta quota è versata all'atto del ritiro del referto diagnostico o di certificazione equipollente. Dalla partecipazione è esentato l'assistito che dimostri di aver dichiarato, nell'anno precedente, un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a lire 12 milioni. Il diritto alla esenzione è accertato dalla competente unità sanitaria locale, mediante apposita attestazione sulla richiesta di assistenza medico-specialistica.

Il compenso dovuto dall'unità sanitaria locale alla struttura convenzionata per le prestazioni effettuate è decurtato della quota di partecipazione riscossa ai sensi del presente decreto.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 29 maggio 1981, n. 252.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 25

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 399.

**Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dal 1° luglio 1981 una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonché dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

L. 200, per ogni confezione di prezzo sino a L. 1.000;

L. 400, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 1.000, sino a L. 2.000;

L. 600, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 2.000, sino a L. 3.000;

L. 1.000, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 3.000 sino a L. 5.000;

L. 1.500, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 5.000.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

Art. 2.

Sono esentati dalla partecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto i titolari di pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gli invalidi di guerra e per servizio, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili totali. L'esenzione è strettamente personale.

Gli aventi diritto all'esenzione ai sensi del comma precedente devono esibire al farmacista, all'atto della richiesta del medicinale, il titolo comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al primo comma.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le unità sanitarie locali provvedono a rilasciare, a domanda degli interessati, apposito tesserino attestante l'appartenenza suddetta.

Art. 3.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'art. 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'art. 1 del presente decreto.

Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo o sovrastampa indelebile da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

Art. 5.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 250.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 24

---

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 400.

**Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure urgenti per il blocco degli organici delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi regionali di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti della disponibilità complessiva del personale dipendente in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali; dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative d'opera professionale, escluse quelle di carattere sanitario.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare l'ampliamento delle piante organiche di cui al precedente primo comma, limitatamente all'attivazione di nuove strutture ambulatoriali ed ospedaliere. L'ampliamento delle piante organiche può essere disposto direttamente dalle regioni con deliberazione della giunta regionale per i servizi e strutture finalizzati all'attuazione delle leggi 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali. Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e Basilicata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, l'ampliamento delle piante organiche è autorizzato dalle regioni stesse con proprie deliberazioni.

E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

Art. 2.

L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente:

« Gli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, possono essere prorogati fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 247.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 26

---

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. **401.**

**Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.

Art. 2.

Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, in L. 2.560.766.757.000.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto ordinario, di L. 170.363.814.000.

Art. 3.

Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500 milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano.

Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.

Art. 4.

Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in L. 262.313.804.000.

Art. 5.

Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti — previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri — provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle regioni di fondi, ancorché già ripartiti dal CIPE o dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali d'intervento — comprese le quote del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma — resta subordinata alla dimostrazione dell'idoneità dei progetti a conseguire gli interventi delle Comunità europee.

Art. 6.

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, le regioni apportano le conseguenti modifiche ai propri bilanci ed assicurano l'osservanza di quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 5.

Art. 7.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.

La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica o scientifica.

L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università o gli istituti superiori, è aumentata a L. 50.000.

A partire dallo stesso anno accademico 1981-82 è istituita una tassa erariale suppletiva per l'iscrizione annuale, cui sono assoggettati gli studenti con redditi personali superiori a 10 milioni annui o appartenenti a famiglie che dispongono di un reddito complessivo annuo superiore a 18 milioni.

La misura della tassa erariale suppletiva di cui al comma precedente viene fissata in L. 50.000 in caso di reddito personale dello studente da lire 10 milioni a lire 18 milioni; in L. 100.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 18 e fino a 25 milioni; in L. 200.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 25 e fino a 35 milioni; in L. 350.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 35 milioni.

Ai fini della documentazione dei redditi personali e familiari di cui ai precedenti commi, gli studenti interessati sono tenuti a produrre all'università o agli istituti superiori universitari una autocertificazione, di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Copie delle autocertificazioni sono inviate dalle università o dagli istituti superiori universitari ai comuni di loro residenza, nonché ai centri di servizio o agli uffici delle imposte dirette competenti e all'anagrafe tributaria.

Il Ministro delle finanze dispone annualmente accertamenti a scandaglio sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi.

Con proprio decreto lo stesso Ministro stabilisce i criteri e le modalità per il controllo di cui al precedente comma.

Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

Art. 8.

Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo alla istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale non può superare il numero complessivo di 500 sezioni, che restano riservate alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Le nuove attività di sperimentazione, nell'ambito della scuola secondaria superiore, possono essere autorizzate, per l'anno scolastico 1981-82, nel limite massimo di 150.

Ai fini di cui al precedente primo comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

Art. 9.

Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

Per i docenti la cui retribuzione è stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 153 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, l'orario settimanale obbligatorio di servizio è determinato in venticinque ore.

Art. 10.

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 28

TABELLA

RIDUZIONI CHE SI APPORTANO PER L'ANNO 1981 ALLE CONTRIBUZIONI AD ENTI VARI PREDETERMINATE PER LEGGE.

MINISTERO DEL TESORO

*Legge* 5 *luglio* 1964, *n.* 548.
Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale . . . . . . . . . L. 750.000

*Legge* 25 *giugno* 1969, *n.* 335.
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare . . . . » 2.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

*Legge* 29 *ottobre* 1960, *n.* 1266.
Assegnazione di contributi straordinari alla Associazione nazionale dei finanzieri in congedo . L. 250.000

*Legge* 1° *luglio* 1961, *n.* 684.
Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » . . . » 15.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

*Legge* 23 *dicembre* 1972, *n.* 822.
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto per la programmazione economica (ISPE) . . L. 100.000.000

*Legge* 14 *dicembre* 1979, *n.* 641.
Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) . . . . . . » 4.500.000

*Legge* 22 *dicembre* 1979, *n.* 687.
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) . » 100.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*Legge* 26 *luglio* 1965, *n.* 977.
Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico . . L. 500.000

*Legge* 28 *febbraio* 1980, *n.* 49.
Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore della associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano . . . . . . . » 2.250.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*Legge* 26 *ottobre* 1962, *n.* 1595.
Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'oriente . L. 900.000

*Legge* 22 *maggio* 1970, *n.* 374.
Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo . . . . . » 2.500.000

*Legge* 23 *dicembre* 1970, *n.* 1141.
Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE) con sede in Roma . . . . . » 500.000

*Legge* 22 *luglio* 1977, *n.* 489.
Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) con sede in Milano, per il quinquennio 1977-81 . . . . » 10.000.000

*Legge* 20 *gennaio* 1978, *n.* 24.
Rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI) con sede in Roma . . . . » 7.500.000

*Legge* 20 *gennaio* 1978, *n.* 26.
Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) . . . . . . » 10.000.000

*Legge* 31 *marzo* 1980, *n.* 142.
Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-81 . . . . . . . . » 15.000.000

*Legge* 23 *luglio* 1980, *n.* 377.
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) . . . . . . . » 30.000.000

*Legge* 18 *dicembre* 1980, *n.* 923.
Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) . . . . . . . » 17.500.000

*Legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 926.
Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) » 15.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*Legge* 23 *febbraio* 1952, *n.* 108.
Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma . . L. 150.000

*Legge* 25 *giugno* 1952, *n.* 900.
Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a L. 17.500.000 . . . . . . . . . » 875.000

*Legge* 31 *gennaio* 1953, *n.* 43.
Concessione di un contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue L. 45.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 . . . . . . . . . . . . » 2.250.000

*Legge* 5 *gennaio* 1953, *n.* 313.
Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio « Carlo Alberto » con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino . . . . . . . . . . » 137.500

*Legge* 14 *marzo* 1957, *n.* 107.
Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania . . . . . . » 150.000

*Legge* 20 *dicembre* 1957, *n.* 1232.
Istituzione di un centro di studi sull'Alto Medioevo . . . . . . . . . . » 250.000

*Legge* 11 *febbraio* 1958, *n.* 73.
Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste . . . . . . . » 750.000

*Legge* 18 *aprile* 1962, *n.* 207.
Concessione di un contributo statale annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 . . » 150.000

*Legge* 29 *dicembre* 1966, *n.* 1270.
Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note conclusa a Roma il 5 settembre 1963 . . . . . . . . . . . » 250.000

*Legge* 17 *febbraio* 1968, *n.* 97.
Contributo dello Stato al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza . . . . . . » 500.000

*Legge* 2 *aprile* 1968, *n.* 470.
Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . . . . » 7.500.000

*Legge* 16 *aprile* 1973, *n.* 181.
Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia . . . . . » 23.000.000

*Legge* 14 *giugno* 1973, *n.* 365.
Aumento del contributo statale in favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale . . » 1.500.000

*Legge* 5 *maggio* 1976, *n.* 257.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica . . . . . . . . . . » 3.750.000

*Legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 501.
Aumento del contributo annuo alla Stazione zoologica di Napoli . . . . . . . . » 75.000.000

*Legge* 11 *febbraio* 1980, *n.* 20.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . » 35.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

*Legge* 12 *febbraio* 1967, *n.* 35.
Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza . . . . . . . . . . . L. 2.500.000

MINISTERO DELLA DIFESA

*Legge* 11 *aprile* 1967, *n.* 232.
Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » in Turate . . . . . . L. 2.500.000

*Legge* 26 *novembre* 1969, *n.* 931.
Sovvenzioni alle associazioni d'Arma . . » 8.500.000

*Legge* 5 *giugno* 1973, *n.* 320.
Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo alla Lega navale italiana » 8.000.000

*Legge* 8 *agosto* 1980, *n.* 433.
Aumento del contributo annuo dello Stato allo Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale . . . . . . . . . . » 30.075.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*Legge* 18 *marzo* 1968, *n.* 354.
Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno . . L. 1.000.000

*Legge* 15 *dicembre* 1969, *n.* 1002.
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » 250.000

*Legge* 30 *novembre* 1970, *n.* 952.
Applicazione del regolamento comunitario numero 79 del 1965 in materia di contabilità agraria » 20.000.000

*Legge* 25 *novembre* 1971, *n.* 1096 (*art.* 44).
Disciplina dell'attività sementiera » 2.500.000

*Legge* 6 *dicembre* 1972, *n.* 815.
Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso » 13.100.000

*Legge* 28 *marzo* 1973, *n.* 88.
Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente . . . . » 15.000.000

*Legge* 16 *aprile* 1973, *n.* 177.
Elevazione del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) . » 15.000.000

*Legge* 30 *luglio* 1973, *n.* 481.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO » 7.500.000

*Legge* 5 *dicembre* 1975, *n.* 757.
Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno . . . . » 15.000.000

*Legge* 22 *maggio* 1980, *n.* 238.
Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione . » 80.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

*Legge* 18 *marzo* 1959, *n.* 133.
Contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale . . . L. 4.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

*Legge* 5 *maggio* 1976, *n.* 259 (*art.* 5).
Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale . L. 150.000.000

*Legge* 22 *dicembre* 1979, *n.* 681.
Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste » 230.000.000

*Legge* 22 *dicembre* 1979, *n.* 683.
Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli . » 200.000.000

*Legge* 10 *dicembre* 1980, *n.* 848.
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) . » 5.000.000

MINISTERO DELLA SANITA'

*Legge* 18 *febbraio* 1963, *n.* 67 (*art.* 3, *primo comma*).
Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotterie L. 20.000.000

*Legge* 14 *luglio* 1967, *n.* 592.
Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano . . . . . . . . . » 4.000.000

*Legge* 12 *dicembre* 1969, *n.* 1020.
Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva . . . . . . » 2.500.000

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

*Legge* 4 *marzo* 1964, *n.* 114.
Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale . . . . . . . . . . . L. 263.250.000

*Legge* 14 *agosto* 1967, *n.* 800.
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali . . . . . . . . . » 800.000.000

*Legge* 2 *agosto* 1974, *n.* 365 (*art.* 2).
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero . . . » 100.000.000

*Legge* 29 *novembre* 1980, *n.* 816.
Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile . . . . . . . . . . » 35.000.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

*Legge* 7 *giugno* 1951, *n.* 529.
Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini . . . . . . . . . . . L. 100.000

*Legge* 6 *dicembre* 1960, *n.* 1520.
Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto » 300.000

*Legge* 29 *novembre* 1962, *n.* 1710.
Aumento a lire cinque milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani » con sede in Casola Valsenio . . . . » 250.000

*Legge* 25 *marzo* 1964, *n.* 155.
Assegnazione di un contributo annuo alla biblioteca corsiniana dell'Accademia nazionale dei Lincei . . . . . . . . . . » 1.000.000

*Legge* 21 *luglio* 1965, *n.* 964.
Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze . . . . . . . . . . . . . » 1.000.000

*Legge* 22 *dicembre* 1969, *n.* 1010.
Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero . » 25.000.000

*Legge* 14 *giugno* 1973, *n.* 353.
Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato » . . . . . . . . . . . » 7.500.000

*Legge* 13 *giugno* 1977, *n.* 324.
Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo biennale di Venezia » . . . . . . » 100.000.000

*Legge* 2 *aprile* 1980, *n.* 123.
Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali . . . . . . . . » 262.500.000

*Legge* 13 *maggio* 1980, *n.* 190.
Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » . » 40.000.000

*Legge* 23 *maggio* 1980, *n.* 211.
Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra . . . . . » 15.000.000

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402.

**Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

*Minimale di retribuzione ai fini contributivi*

A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1956, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto.

Art. 2.

*Calcolo dei contributi volontari. Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella *F* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella *F* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facoltà di richiedere, con effetto dal 1° aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe più elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

A decorere dall'anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dai seguenti:

« L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere,

nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione;

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'art. 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I requisiti di contribuzione di cui al precedente comma sono ridotti di due terzi per coloro che presentino domanda di prosecuzione volontaria entro il 31 maggio 1982 e di un terzo per coloro che presentino la domanda nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1983 ».

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

### Art. 3.

*Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti.*

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

### Art. 4.

*Cessazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi*

Con effetto dal 1° gennaio 1982 non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi; con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni concesse anteriormente alla predetta data.

### Art. 5.

*Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito*

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione.

Fermi restando i limiti di reddito di cui al precedente comma, nel caso di concorso di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti, l'integrazione di cui al comma stesso spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito.

Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Coloro che percepiscono redditi superiori ai limiti fissati nei commi precedenti, ma per un ammontare inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione hanno diritto all'integrazione ridotta in misura corrispondente all'ammontare stesso.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali di competenza, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è attribuito l'importo del

trattamento minimo vigente al 31 dicembre 1981, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari e alle pensioni di cui al terzo comma dell'art. 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita.

Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente decreto, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

Art. 6.

*Perequazione automatica delle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate ai lavoratori autonomi.*

Le disposizioni dell'art. 14, comma quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Art. 7.

*Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.*

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 8.

*Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.*

A decorrere dall'anno 1981 i titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurate al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.

Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 32 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

Art. 9.

*Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia*

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 10.

*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia*

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 11.

*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli.*

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1,50 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupa-

zione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 2,75 per cento.

Art. 12.

*Adeguamento dei contributi sociali di malattia*

A decorrere dal 1° gennaio 1981, i contributi per la assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:

1) assicurazione contro le malattie:

*a*) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;

*b*) per il finanziamento previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento di cui lo 0,02 a carico del lavoratore;

2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;

3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;

4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'1,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Art. 13.

*Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori*

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è di cinque punti inferiore al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

Le dilazioni o differimenti relativi a contributi ed accessori di importo complessivo superiore a lire un miliardo ed ogni altra dilazione superiore ai ventiquattro mesi, raggiunti anche mediante successivi rinnovi, sono autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro. Le altre rateazioni inerenti a dilazioni o differimenti contributivi debbono essere comunicate annualmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981*
*Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 27*

TABELLA *A*

| SETTORE | QUALIFICHE | | |
|---|---|---|---|
| | Dirigente | Impiegato | Operaio |
| Industria | 50.000 | 15.070 | 14.070 |
| Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni | 38.000 | 18.070 | 16.070 |
| Artigianato | — | 16.070 | 14.070 |
| Agricoltura | 40.000 | 21.070 | — |
| Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati | 50.000 | 17.070 | 16.070 |
| Commercio | 50.000 | 14.070 | 14.070 |

TABELLA *B*

| SETTORE | QUALIFICHE | | |
|---|---|---|---|
| | Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive | Impiegati docenti e non docenti | Operai |
| Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome e da altre istituzioni ivi comprese quelle pubbliche di beneficienza ed assistenza | 19.070 | 8.790 | 7.030 |
| Istruzione ed educazione scolare non statale | 19.570 | 8.790 | 8.790 |
| Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza | 19.070 | 7.910 | 6.150 |
| Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari | 19.070 | 7.910 | 6.150 |
| | Dirigente | Impiegato | Operaio |
| Spettacolo | 41.000 | 12.310 | 9.670 |
| Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | 34.500 | 10.550 | 7.910 |

| SETTORE | QUALIFICHE | | |
|---|---|---|---|
| | Capo Ufficio-impiegato di 1ª categoria | Impiegati di 2ª e 3ª categoria | |
| Agenti di assicurazione in gestione libera . | 12.310 | 8.790 | |
| | Impiegato di concetto | Impiegato d'ordine | |
| Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) . . . . . . . . . . . . . . | 14.070 | 11.430 | |
| | Personale docente e non docente | | |
| Amministrazione statale . . . . . . . . | 8.790 | | |
| | Ispettori di organizzazione produttiva | Ispettori di produzione Cat. A | Ispettori di produzione Cat. B e C |
| Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione) . . . . . . . . . . . . . . | 32.000 | 16.070 | 10.550 |
| Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa . . . . . . . | 5.270 | | |
| | Personale di fatica, custodia e pulizia | | |
| Credito (per il solo personale ausiliario) . . | 7.030 | | |
| | Operai 3° livello | Operai 4° livello | Operai 5° livello |
| Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione . . . . . . . . . . . . . . . | 8.790 | 7.910 | 7.030 |
| | Pulitori | | |
| Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) . . . . | 7.030 | | |
| | Capo barca motorista | Capo pesca | Marinaio |
| Pesca costiera (*) . . . . . . . . . . | 11.430 | 10.550 | 8.790 |
| | Redattore | Praticante | Collaboratore corrispondente |
| Giornalisti . . . . . . . . . . . . . . . | 29.700 | 21.070 | 5.270 |

(*) Minimali relativi ai non iscritti alle C.N.P.M.

TABELLA C

*Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro*

| Classi di contribuzione | Retribuzione mensile | | Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti | Per l'assicurazione tubercolosi | Per l'assicurazione disoccupazione | Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori | in complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | | fino a L. 17.200 | 26 | 6 | 6 | 4 | 42 |
| 2ª | oltre L. 17.200 | » » » 27.600 | 36 | 6 | 8 | 4 | 54 |
| 3ª | » » 27.600 | » » » 43.200 | 44 | 8 | 8 | 4 | 64 |
| 4ª | » » 43.200 | » » » 54.500 | 56 | 8 | 8 | 4 | 76 |
| 5ª | » » 54.500 | » » » 65.500 | 66 | 8 | 10 | 8 | 92 |
| 6ª | » » 65.500 | » » » 76.300 | 78 | 8 | 10 | 8 | 104 |
| 7ª | » » 76.300 | » » » 90.900 | 92 | 10 | 10 | 8 | 120 |
| 8ª | » » 90.900 | » » » 106.400 | 108 | 10 | 10 | 8 | 136 |
| 9ª | » » 106.400 | » » » 122.700 | 126 | 12 | 12 | 8 | 158 |
| 10ª | » » 122.700 | » » » 138.200 | 144 | 12 | 12 | 8 | 176 |
| 11ª | » » 138.200 | » » » 153.600 | 160 | 12 | 12 | 12 | 196 |
| 12ª | » » 153.600 | » » » 171.800 | 178 | 14 | 14 | 12 | 218 |
| 13ª | » » 171.800 | » » » 190.900 | 200 | 14 | 14 | 12 | 240 |
| 14ª | » » 190.900 | » » » 209.100 | 220 | 14 | 14 | 12 | 260 |
| 15ª | » » 209.100 | » » » 227.300 | 240 | 14 | 14 | 12 | 280 |
| 16ª | » » 227.300 | » » » 245.500 | 260 | 14 | 14 | 12 | 300 |
| 17ª | » » 245.500 | » » » 263.600 | 280 | 16 | 16 | 14 | 326 |
| 18ª | » » 263.600 | » » » 281.800 | 300 | 16 | 16 | 14 | 346 |
| 19ª | » » 281.800 | » » » 300.000 | 320 | 16 | 16 | 14 | 366 |
| 20ª | » » 300.000 | » » » 320.500 | 340 | 16 | 16 | 16 | 388 |
| 21ª | » » 320.500 | » » » 343.200 | 365 | 16 | 16 | 16 | 413 |
| 22ª | » » 343.200 | » » » 368.200 | 390 | 16 | 16 | 16 | 438 |
| 23ª | » » 368.200 | » » » 395.500 | 420 | 16 | 16 | 16 | 468 |
| 24ª | » » 395.500 | » » » 422.700 | 450 | 18 | 18 | 16 | 502 |
| 25ª | » » 422.700 | » » » 451.500 | 480 | 18 | 18 | 16 | 532 |
| 26ª | » » 451.500 | » » » 490.900 | 520 | 18 | 18 | 16 | 572 |
| 27ª | » » 490.900 | » » » 527.300 | 560 | 18 | 18 | 18 | 614 |
| 28ª | » » 527.300 | » » » 563.600 | 600 | 18 | 18 | 18 | 654 |
| 29ª | » » 563.600 | » » » 600.000 | 640 | 18 | 18 | 18 | 694 |
| 30ª | » » 600.000 | » » » 636.400 | 680 | 18 | 18 | 18 | 734 |
| 31ª | » » 636.400 | » » » 676.800 | 720 | 18 | 18 | 18 | 774 |
| 32ª | » » 676.800 | » » » 717.200 | 765 | 20 | 20 | 18 | 823 |
| 33ª | » » 717.200 | » » » 757.600 | 810 | 20 | 20 | 18 | 868 |
| 34ª | » » 757.600 | » » » 798.000 | 855 | 20 | 20 | 18 | 913 |
| 35ª | » » 798.000 | » » » 838.400 | 900 | 20 | 20 | 18 | 958 |
| 36ª | » » 838.400 | » » » 878.800 | 945 | 20 | 20 | 20 | 1.005 |
| 37ª | » » 878.800 | » » » 919.200 | 990 | 20 | 20 | 20 | 1.050 |
| 38ª | » » 919.200 | » » » 959.600 | 1.035 | 20 | 20 | 20 | 1.095 |
| 39ª | » » 959.600 | » » » 1.000.000 | 1.080 | 20 | 20 | 20 | 1.140 |
| 40ª | » » 1.000.000 | » » » 1.040.400 | 1.125 | 20 | 20 | 20 | 1.185 |
| 41ª | » » 1.040.400 | » » » 1.081.100 | 1.165 | 22 | 22 | 22 | 1.231 |
| 42ª | » » 1.081.100 | » » » 1.121.800 | 1.210 | 22 | 22 | 22 | 1.276 |
| 43ª | » » 1.121.800 | » » » 1.162.500 | 1.255 | 22 | 22 | 22 | 1.321 |
| 44ª | » » 1.162.500 | » » » 1.203.300 | 1.300 | 26 | 26 | 22 | 1.374 |
| 45ª | » » 1.203.300 | » » » 1.244.000 | 1.345 | 26 | 26 | 22 | 1.419 |
| 46ª | » » 1.244.000 | » » » 1.284.700 | 1.390 | 26 | 26 | 22 | 1.464 |
| 47ª | » » 1.284.700 | » » » 1.326.300 | 1.435 | 26 | 26 | 26 | 1.513 |
| 48ª | » » 1.326.300 | » » » 1.367.900 | 1.480 | 26 | 26 | 26 | 1.558 |
| 49ª | » » 1.367.900 | » » » 1.409.500 | 1.530 | 26 | 25 | 26 | 1.608 |
| 50ª | » » 1.409.500 | » » » 1.451.100 | 1.575 | 30 | 30 | 26 | 1.661 |
| 51ª | » » 1.451.100 | » » » 1.492.700 | 1.620 | 30 | 30 | 26 | 1.706 |
| 52ª | » » 1.492.700 | | 1.670 | 30 | 30 | 30 | 1.760 |

TABELLA D

*Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro*

| Classi di contribuzione | Retribuzione settimanale | | Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti | Per l'assicurazione tubercolosi | Per l'assicurazione disoccupazione | Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori | in complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | | fino a L. 4.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2ª | oltre L. 4.000 | » » » 6.400 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3ª | » » 6.400 | » » » 10.000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 4ª | » » 10.000 | » » » 12.600 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 5ª | » » 12.600 | » » » 15.100 | 15 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 6ª | » » 15.100 | » » » 17.600 | 18 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 7ª | » » 17.600 | » » » 21.000 | 21 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 8ª | » » 21.000 | » » » 24.600 | 25 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| 9ª | » » 24.600 | » » » 28.300 | 29 | 3 | 3 | 2 | 37 |
| 10ª | » » 28.300 | » » » 31.900 | 33 | 3 | 3 | 2 | 41 |
| 11ª | » » 31.900 | » » » 35.500 | 37 | 3 | 3 | 3 | 46 |
| 12ª | » » 35.500 | » » » 39.700 | 41 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| 13ª | » » 39.700 | » » » 44.100 | 45 | 4 | 4 | 3 | 56 |
| 14ª | » » 44.100 | » » » 48.300 | 51 | 4 | 4 | 3 | 62 |
| 15ª | » » 48.300 | » » » 52.500 | 55 | 4 | 4 | 3 | 66 |
| 16ª | » » 52.500 | » » » 56.700 | 60 | 4 | 4 | 3 | 71 |
| 17ª | » » 56.700 | » » » 60.900 | 65 | 4 | 4 | 3 | 76 |
| 18ª | » » 60.900 | » » » 65.100 | 69 | 4 | 4 | 3 | 80 |
| 19ª | » » 65.100 | » » » 69.300 | 74 | 4 | 4 | 3 | 85 |
| 20ª | » » 69.300 | » » » 74.000 | 78 | 4 | 4 | 4 | 90 |
| 21ª | » » 74.000 | » » » 79.200 | 84 | 4 | 4 | 4 | 96 |
| 22ª | » » 79.200 | » » » 85.000 | 90 | 4 | 4 | 4 | 102 |
| 23ª | » » 85.000 | » » » 91.300 | 97 | 4 | 4 | 4 | 109 |
| 24ª | » » 91.300 | » » » 97.600 | 104 | 4 | 4 | 4 | 116 |
| 25ª | » » 97.600 | » » » 104.900 | 111 | 4 | 4 | 4 | 123 |
| 26ª | » » 104.900 | » » » 113.300 | 120 | 4 | 4 | 4 | 132 |
| 27ª | » » 113.300 | » » » 121.800 | 129 | 4 | 4 | 4 | 141 |
| 28ª | » » 121.800 | » » » 130.100 | 138 | 4 | 4 | 4 | 150 |
| 29ª | » » 130.100 | » » » 138.500 | 148 | 4 | 4 | 4 | 160 |
| 30ª | » » 138.500 | » » » 146.900 | 158 | 4 | 4 | 4 | 170 |
| 31ª | » » 146.900 | » » » 156.200 | 168 | 4 | 4 | 4 | 180 |
| 32ª | » » 156.200 | » » » 165.500 | 178 | 5 | 5 | 4 | 192 |
| 33ª | » » 165.500 | » » » 174.800 | 188 | 5 | 5 | 4 | 202 |
| 34ª | » » 174.800 | » » » 184.200 | 198 | 5 | 5 | 4 | 212 |
| 35ª | » » 184.200 | » » » 193.500 | 208 | 5 | 5 | 4 | 222 |
| 36ª | » » 193.500 | » » » 202.800 | 218 | 5 | 5 | 5 | 233 |
| 37ª | » » 202.800 | » » » 212.100 | 228 | 5 | 5 | 5 | 243 |
| 38ª | » » 212.100 | » » » 221.500 | 238 | 5 | 5 | 5 | 253 |
| 39ª | » » 221.500 | » » » 230.800 | 249 | 5 | 5 | 5 | 264 |
| 40ª | » » 230.800 | » » » 240.100 | 260 | 5 | 5 | 5 | 275 |
| 41ª | » » 240.100 | » » » 249.500 | 269 | 5 | 5 | 5 | 284 |
| 42ª | » » 249.500 | » » » 258.900 | 279 | 5 | 5 | 5 | 294 |
| 43ª | » » 258.900 | » » » 268.300 | 290 | 5 | 5 | 5 | 305 |
| 44ª | » » 268.300 | » » » 277.700 | 300 | 6 | 6 | 5 | 317 |
| 45ª | » » 277.700 | » » » 287.100 | 311 | 6 | 6 | 5 | 328 |
| 46ª | » » 287.100 | » » » 296.500 | 321 | 6 | 6 | 5 | 338 |
| 47ª | » » 296.500 | » » » 306.100 | 331 | 6 | 6 | 6 | 349 |
| 48ª | » » 306.100 | » » » 315.700 | 342 | 6 | 6 | 6 | 360 |
| 49ª | » » 315.700 | » » » 325.300 | 353 | 6 | 6 | 6 | 371 |
| 50ª | » » 325.300 | » » » 334.900 | 363 | 7 | 7 | 6 | 383 |
| 51ª | » » 334.900 | » » » 344.500 | 374 | 7 | 7 | 6 | 394 |
| 52ª | » » 344.500 | | 385 | 7 | 7 | 7 | 406 |

TABELLA B

*Prontuario per il calcolo della retribuzione pensionabile*

| Importo della marca settimanale | Retribuzione settimanale corrispondente | Importo della marca settimanale | Retribuzione settimanale corrispondente |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.500 | 129 | 117.550 |
| 8 | 5.200 | 138 | 125.950 |
| 10 | 8.200 | 148 | 134.300 |
| 13 | 11.300 | 158 | 142.700 |
| 15 | 13.850 | 168 | 151.550 |
| 18 | 16.350 | 178 | 160.850 |
| 21 | 19.300 | 188 | 170.150 |
| 25 | 22.800 | 198 | 179.500 |
| 29 | 26.450 | 208 | 188.850 |
| 33 | 30.100 | 218 | 198.150 |
| 37 | 33.700 | 228 | 207.450 |
| 41 | 37.600 | 238 | 216.800 |
| 45 | 41.900 | 249 | 226.150 |
| 51 | 46.200 | 260 | 235.450 |
| 55 | 50.400 | 269 | 244.800 |
| 60 | 54.600 | 280 | 254.200 |
| 65 | 58.800 | 290 | 263.600 |
| 69 | 63.000 | 300 | 273.000 |
| 74 | 67.200 | 311 | 282.400 |
| 78 | 71.650 | 321 | 291.800 |
| 84 | 76.600 | 331 | 301.200 |
| 90 | 82.100 | 342 | 310.900 |
| 97 | 88.150 | 353 | 320.500 |
| 104 | 94.450 | 363 | 330.100 |
| 111 | 101.250 | 374 | 339.700 |
| 120 | 109.100 | 385 | 350.150 |

TABELLA *F*

## CLASSI DI RETRIBUZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

| Classi di contribuzione | Retribuzione settimanale | | Retribuzione media settimanale imponibile (lire) |
|---|---|---|---|
| 1ª | | fino a L. 4.700 | 4.100 |
| 2ª | oltre L. 4.700 | » » » 7.500 | 6.100 |
| 3ª | » » 7.500 | » » » 11.700 | 9.600 |
| 4ª | » » 11.700 | » » » 14.800 | 13.250 |
| 5ª | » » 14.800 | » » » 17.700 | 16.250 |
| 6ª | » » 17.700 | » » » 20.600 | 19.150 |
| 7ª | » » 20.600 | » » » 24.600 | 22.600 |
| 8ª | » » 24.600 | » » » 28.800 | 26.700 |
| 9ª | » » 28.800 | » » » 33.100 | 30.950 |
| 10ª | » » 33.100 | » » » 37.400 | 35.250 |
| 11ª | » » 37.400 | » » » 41.600 | 39.500 |
| 12ª | » » 41.600 | » » » 46.500 | 44.050 |
| 13ª | » » 46.500 | » » » 51.600 | 49.050 |
| 14ª | » » 51.600 | » » » 56.600 | 54.100 |
| 15ª | » » 56.600 | » » » 61.500 | 59.050 |
| 16ª | » » 61.500 | » » » 66.400 | 63.950 |
| 17ª | » » 66.400 | » » » 71.300 | 68.850 |
| 18ª | » » 71.300 | » » » 76.200 | 73.750 |
| 19ª | » » 76.200 | » » » 81.200 | 78.700 |
| 20ª | » » 81.200 | » » » 86.700 | 83.950 |
| 21ª | » » 86.700 | » » » 92.700 | 89.700 |
| 22ª | » » 92.700 | » » » 99.500 | 96.100 |
| 23ª | » » 99.500 | » » » 106.900 | 103.200 |
| 24ª | » » 106.900 | » » » 114.300 | 110.600 |
| 25ª | » » 114.300 | » » » 122.800 | 118.550 |
| 26ª | » » 122.800 | » » » 132.700 | 127.750 |
| 27ª | » » 132.700 | » » » 142.600 | 137.650 |
| 28ª | » » 142.600 | » » » 152.300 | 147.450 |
| 29ª | » » 152.300 | » » » 162.200 | 157.250 |
| 30ª | » » 162.200 | » » » 172.000 | 167.100 |
| 31ª | » » 172.000 | » » » 182.900 | 177.450 |
| 32ª | » » 182.900 | » » » 193.800 | 188.350 |
| 33ª | » » 193.800 | » » » 204.700 | 199.250 |
| 34ª | » » 204.700 | » » » 215.700 | 210.200 |
| 35ª | » » 215.700 | » » » 226.600 | 221.150 |
| 36ª | » » 226.600 | » » » 237.500 | 232.050 |
| 37ª | » » 237.500 | » » » 248.400 | 242.950 |
| 38ª | » » 248.400 | » » » 259.400 | 253.900 |
| 39ª | » » 259.400 | » » » 270.300 | 264.850 |
| 40ª | » » 270.300 | » » » 281.200 | 275.750 |
| 41ª | » » 281.200 | » » » 292.200 | 286.700 |
| 42ª | » » 292.200 | » » » 303.200 | 297.700 |
| 43ª | » » 303.200 | » » » 314.200 | 308.700 |
| 44ª | » » 314.200 | » » » 325.200 | 319.700 |
| 45ª | » » 325.200 | » » » 336.200 | 330.700 |
| 46ª | » » 336.200 | » » » 347.200 | 341.700 |
| 47ª | » » 347.200 | | 351.500 |

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 luglio 1981.

**Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli d'amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1981;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 luglio 1981;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del presidente della Corte dei conti in data 14 luglio 1981;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio in data 4 luglio 1981 con il quale si concorda sulla data del 15 novembre 1981 prevista per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il giorno 15 novembre 1981 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 16.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente*:

consigliere della Corte dei conti Elio Docimo.

*Componenti*:

consigliere di legazione Enrico Augelli;
consigliere di legazione Luca Brofferio;
consigliere di legazione Angelo Gabriele De Ceglie;
consigliere di legazione Carlo Marsili;
ispettore Nicoletta Panagini Scapigliati;
dirigente superiore Luciano Paparella.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 31 agosto 1981.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

*Presidente*:

consigliere di legazione Ermanno Squadrilli.

*Componenti*:

vice ispettore Giuseppe Amuso;
consigliere di legazione Antonio Armellini;
segretario di legazione Alessandro Busacca;
ispettore Grazia Dal Canto;
consigliere di legazione Paolo Garofalo;
consigliere di legazione Luigi Napolitano.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

*Presidente*:

consigliere di legazione Alfredo Matacotta.

*Componenti*:

vice ispettore Valerio Bernini;
primo segretario Renato Castellani;
segretario di legazione Alessandro Di Franco;
ispettore Rita Di Giovanni Palamidessi;
consigliere di legazione Giuseppe Marchini Camia;
consigliere di legazione Vitaliano Napoleone.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 27 luglio 1981

*Il Ministro*: COLOMBO

**(4650)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1981.

**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze);

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 3 maggio 1979, 13 marzo 1980 e 19 marzo 1981, del presidente del consiglio di amministrazione in data 12 luglio 1979, 12 marzo 1980 e 18 marzo 1981 e dell'assemblea dei soci in data 24 marzo 1980 e 30 marzo 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 32, 48, lettera *z*), 52, 53, 57 e 58, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

*Il Ministro*: ANDREATTA

---

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6. — Il numero dei soci non sarà maggiore di 75, né minore di 60.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle varie categorie economiche e professionali, preferibilmente fra coloro che, con maggiore continuità hanno operato con la Cassa.

Non possono essere nominati soci:

*a*) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

*b*) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità o che si siano resi incompatibili con l'interesse e il prestigio dell'Istituto.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza dei voti prevista per l'ammissione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data della ricezione della comunicazione relativa.

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche o professionali, tenute particolarmente in conto le capacità professionali dei candidati, derivanti dall'esperienza acquisita nell'esercizio di imprese commerciali, di attività economiche o di professioni collegabili all'impresa bancaria.

Art. 17. — Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, consecutivamente, non più di due volte.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, sei componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono in carica nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione o modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa o sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e dei due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23 e dei componenti delle commissioni consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonché su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dependenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti

che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenza;

10) sul bilancio annuale, da sottoporre all'assemblea dei soci;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficienza o di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni o sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale o comunale, nonché di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 6.000.000 o con durata superiore ad anni nove;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 50.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria successiva all'originaria iscrizione che non riguardi crediti della Cassa già estinti, fatta eccezione per le autorizzazioni al frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari ipotecate, nonché per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda L. 100.000.000 a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni tra crediti e garanzie;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 25.000.000;

19) sull'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20. — Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire anche in via permanente e fino ad eventuale revoca, la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, a dirigenti e funzionari su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire anche in via permanente e fino ad eventuale revoca, la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21. — Il consiglio si aduna di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio od il collegio sindacale, in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, o, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questione riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Inoltre il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta alla settimana, in giorno fisso e senza biglietto di convocazione, come commissione di sconto.

In tali adunanze esso delibera validamente, con l'intervento di almeno cinque membri e del direttore generale il quale ha voto deliberativo:

1) sulle operazioni cambiarie di cui al comma *n*) dell'articolo 48;

2) sulle operazioni di credito agrario di cui al comma *q*) di detto articolo, quando esse assumono forma cambiaria.

Art. 23. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti o di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri e del direttore generale.

I consiglieri si avvicendano in seno al comitato secondo i turni stabiliti dal consiglio a norma dell'art. 19 n. 7 del presente statuto.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 26. — Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi agrari o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, o in via permanente e fino ad eventuale revoca per categorie di atti, alcune sue attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio o dirigenti, funzionari, o impiegati della Cassa.

Art. 29. — Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali ai quali potrà demandare, in via ordinaria, anche particolari mansioni.

Art. 30. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, qualora siano in carica due vice direttori generali, tali funzioni vengono assunte da questi nell'ordine di precedenza stabilito dal consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento anche dei vice direttori generali, le funzioni del massimo esponente dell'esecutivo vengono assunte nell'ordine da un dirigente o da un funzionario all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 32. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli o mutui ipotecari, purche siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità o condizioni (massimale di

importo, natura o misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo relativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di abitazioni per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo o di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Con le stesse modalità e condizioni potranno altresì essere concessi al personale, a valere sul citato fondo relativo, mutui ipotecari per lavori di miglioramento alla casa di proprietà purché questa sia e resti esclusivamente adibita ad abitazione del personale medesimo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

*z*) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto, cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di 1° grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti dalle nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa contro i danni dell'incendio e del fulmine ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 13 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare gobale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito: complessivamente 1,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 1 % dell'ammontare gobale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*f*) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48 con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14 % e 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*), ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 48 non deve eccedere l'1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione della cosa impegnata, nonché per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdite o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 58. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

*e*) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

**(4499)**

---

DECRETO 27 luglio 1981.

**Norme direttive in materia statutaria concernenti i banchi meridionali.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23, ed in particolare l'art. 2, il quale, nel disporre conferimenti a favore del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto

pubblico, con sede in Cagliari, stabilisce tra l'altro che dovranno essere approvate le necessarie modifiche da apportare agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali;

Visti i vigenti statuti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, e il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, dovranno provvedere a modificare la propria normativa statutaria, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, in base alle linee direttive di seguito indicate:

1) rendere la gestione più aderente ai criteri di mercato determinando l'oggetto dell'attività dell'ente con esclusivo riferimento all'art. 1 della legge bancaria;

2) assicurare una maggiore efficienza nell'allocazione del risparmio mediante una struttura organizzativa che garantisca il rispetto di criteri tecnici nella valutazione degli elementi del rischio, nella verifica dei risultati conseguiti nonché mediante il rispetto della professionalità e della rappresentatività nella scelta delle persone da preporre agli organi dell'ente;

3) prevedere che l'adeguamento dei fondi propri possa avvenire mediante integrazione degli attuali apporti pubblici secondo modi che conservino all'ente la sua collocazione nel settore pubblico;

4) riservare all'organo collegiale dei partecipanti con presenza pubblica l'indicazione degli obiettivi generali dell'ente nel rispetto dei criteri economici e la proposizione degli indirizzi annuali di riferimento nonché l'azione di responsabilità contro gli amministratori;

5) assicurare una più razionale distribuzione dei poteri riconoscendo al presidente poteri di rappresentanza e di iniziativa e distinguendo gli organi di indirizzo generale, di sorveglianza e di gestione; attribuire al direttore generale la competenza in materia di organizzazione dell'azienda bancaria e il potere di proposta dell'erogazione del credito;

6) riservare all'organo che controlla il merito della gestione dell'ente la designazione del direttore generale, da scegliersi tra persone professionalmente qualificate nell'esercizio del credito e da nominarsi dal Ministro del tesoro sentito il governatore della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1981

*Il Ministro*: ANDREATTA

**(4669)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 giugno 1981.

**Modificazione alla tabella annessa al decreto ministeriale 15 settembre 1975 sulle istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche.**

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, sono state approvate le nuove « Istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche »;

Vista la richiesta della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche tendente ad apportare un aggiornamento all'art. 10 della tabella annessa al suddetto decreto;

Udito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 4 dicembre 1980;

Ritenuto opportuno modificare le istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche nel senso di cui al citato parere;

Decreta:

La tabella annessa al decreto ministeriale 15 settembre 1975 sulle istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche è modificata nel senso che al primo comma dell'art. 10 viene aggiunto un punto 16) così formulato:

16) illustrazione dei vari metodi contraccettivi (metodi naturali, diaframma vaginale, ecc.).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1981

*Il Ministro*: ANIASI

**(4640)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 29 maggio 1981, n. **403.**

**Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.**

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il medesimo viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dello Stato, e per esso al Ministero della difesa - Comando truppe alpine, dall'ing. Filippo Borrello con testamento olografo pubblicato con atto 27 novembre 1975 n. 478260/10754 di repertorio, a rogito dott. Salvatore Albano, notaio in Valmontone (Roma), registrato a Velletri (Roma) il 9 dicembre 1975 al n. 2850, vol. 186, destinato all'istituzione di gare alpine così specificate: 1) gare di gran fondo - Premio magg. Borrello; 2) scuola militare di alpinismo - Premio magg. Borrello per scalate di 5° grado e di 6° grado I superiore.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1981
*Registro n.* 24 *Difesa, foglio n.* 231

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità di calamità naturale e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.**

Con decreto ministeriale 14 luglio 1981 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, il carattere di eccezionalità dell'eruzione dell'Etna del 17-21 marzo 1981 che ha interessato parte del territorio del comune di Randazzo (Catania) e sono state delimitate le zone territoriali più gravemente colpite, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e scorte previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

comune di Randazzo per i fogli di mappa numeri 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 72. 73 e 78.

(4529)

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici**

Con decreto ministeriale 14 luglio 1981 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso appresso indicato:

*Regione Lombardia*:

Pavia: violento nubifragio accompagnato da grandine del 15 maggio 1981 nel territorio dei comuni di Pontenizza, Cecima e Godiasco.

La regione sopra citata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(4530)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

*Facoltà di ingegneria*:

geomorfologia e difesa dell'ambiente.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

anatomia umana normale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

*Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali*:

petrografia.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

*Facoltà di giurisprudenza*:

filosofia del diritto.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

*Facoltà di economia e commercio*:

tecnica industriale e commerciale;
istituzioni di diritto privato;
politica economica e finanziaria.

POLITECNICO DI MILANO

*Facoltà di ingegneria*:

fisica tecnica;
idraulica;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnologie meccaniche II;
misure meccaniche e termiche;
chimica applicata;
programmazione dei calcolatori elettronici;
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di farmacia*:

tecnica e legislazione farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Prima facoltà di medicina e chirurgia*:

immunologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

*Facoltà di economia e commercio*:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di scienze politiche*:

economia politica II;
economia internazionale.

POLITECNICO DI TORINO

*Scuola di ingegneria aerospaziale*:

fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4628)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Ricompense al valor civile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

*Medaglie d'oro*

Alla memoria di Amedeo Marrai, il 10 giugno 1978 in Seravezza (Lucca). — Mosso dai più elevati impulsi di generoso altruismo, non esitava a slanciarsi, benchè inesperto del nuoto, nelle profonde e limacciose acque di un fiume in soccorso di un fanciullo in procinto di annegare. Raggiunto il piccolo pericolante, riusciva ad afferrarlo ed a trattenerlo in superficie fino all'arrivo di altro soccorritore, mentr'egli sommerso dai flutti e sopraffatto dall'immane sforzo veniva travolto dalla corrente immolando la vita ai più nobili ideali di coraggio ed operante umana solidarietà spinti fino all'estremo sacrificio.

Bisbiglio Raffaele, vigile urbano, il 23 ottobre 1978 in Napoli. — Venuto a conoscenza che presso un istituto di credito era in atto una rapina a mano armata, spinto da generoso impulso si portava prontamente sul posto nel momento in cui i malviventi, perpetrato il crimine, tentavano di darsi alla fuga. Noncurante del rischio cui si esponeva, non esitava ad affrontarli intimando loro la resa ma, fatto segno da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati al suo indirizzo dai malfattori, con coraggio e decisione rispondeva al tiro con la pistola in dotazione riuscendo a colpire mortalmente uno dei rapinatori ed a facilitare la cattura del complice da parte delle forze dell'ordine nel frattempo sopraggiunte. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Nacarlo Claudio, il 6 dicembre 1978 in Napoli. — Appena undicenne, in uno slancio di generoso altruismo, non esitava, pur consapevole del gravissimo pericolo cui si esponeva, a fungere da scudo con il proprio corpo per salvare la vita al padre contro il quale un parente, già pregiudicato per vari reati, era in procinto di far fuoco. Colpito in varie parti del corpo, riportava gravi lesioni. Luminoso esempio di amore filiale e di nobile generosità.

*Medaglie d'argento*

Ghiselli don Adelmo e Bracchi Antonio, il 10 giugno 1976 in Borghetto Lodigiano, Fraz. Vigarolo (Milano). — Giunto sul posto ove era precipitato un aereo da turismo, non esitava, con sprezzo del pericolo e noncurante del rischio cui si esponeva, a slanciarsi, unitamente ad altro generoso, in soccorso del pilota rimasto prigioniero del velivolo incendiatosi. Nonostante l'incombente pericolo dello scoppio dei serbatoi, iniziava le operazioni di spegnimento delle fiamme e riusciva, dopo non pochi sforzi, ad estrarre il pericolante, esanime e già ustionato in più parti del corpo, dalle lamiere contorte dell'aeromobile, salvandolo da sicura morte. Mirabile esempio di grande coraggio ed operante umana solidarietà.

Franceschi Giovanna, il 17 dicembre 1976 in Roma. — Notata dalla strada un'anziana coinquilina, che da tempo assisteva caritatevolmente, intenta a gettarsi dal terzo piano dello stabile, dopo averla scongiurata di desistere dal terribile gesto, non esitava, nonostante l'età avanzata e pur conscia del pericolo cui si esponeva, a porsi in direzione della pericolante nell'intento di attutirne in qualche modo la caduta. Investita in pieno dal corpo della donna, lanciatasi nel vuoto, riportava gravi e permanenti ferite. Mirabile esempio di coraggio e di grande altruismo.

Ruvolo Filippo, guardia particolare giurata, il 9 febbraio 1978 in Palermo. — Guardia particolare giurata in servizio di vigilanza presso un Istituto di Credito, con sprezzo del pericolo e noncurante del rischio cui si esponeva, non esitava a reagire ad un malvivente armato che gli intimava la consegna della pistola in dotazione con l'evidente scopo di perpetrare una rapina ai danni della Banca. Nel conflitto a fuoco che ne seguiva, benchè gravemente ferito in più parti del corpo riusciva a colpire a sua volta il malfattore, che si dava alla fuga, sventando così l'azione criminosa. Mirabile esempio di grande coraggio e di alto senso del dovere.

Consigli Edo, il 23 febbraio 1978 in Firenze. — Con coraggioso ardimento, sceso dalla propria auto, si tuffava nelle fredde acque dell'Arno, in soccorso di una donna ivi gettatasi con intenzioni suicide. Dopo non pochi sforzi, nonostante la forte corrente, riusciva a trarla a riva dove le praticava la respirazione artificiale. Mirabile esempio di grande umana solidarietà.

Centofanti Domenico, il 6 marzo 1978 in Roma. — Con coraggio e decisione non esitava ad ingaggiare un conflitto a fuoco con tre malviventi, penetrati nell'armeria di sua proprietà e che impossessatisi di armi e munizioni cercavano di guadagnare l'uscita, riuscendo a ferire mortalmente uno dei rapinatori mentre i complici si davano a precipitosa fuga. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso civico.

De Angelis Franca ved. Marchionna, il 28 aprile 1978 in Castel di Sangro (L'Aquila). — Notato dalla propria abitazione, sita al terzo piano di uno stabile, un bimbo intento a giocare sul muretto di un sottostante corso d'acqua, conscia del pericolo incombente sul minore, si portava prontamente dabasso al fine di porre termine al pericoloso gioco. Giunta nei pressi del canale, nelle cui acque il bambino era nel frattempo caduto, non esitava a slanciarsi in soccorso del piccolo pericolante in balia della corrente vorticosa ed in procinto di essere travolto in una vicina cascata, riuscendo a trarlo salvo a riva. Mirabile esempio di generoso ardimento e di grande umana solidarietà.

Belardinelli Torquato, maresciallo di P.S., il 26 maggio 1978 in Gorizia. — Intervenuto prontamente unitamente ad altri militari, presso la sede di un partito politico, sulla cui soglia era stato depositato un sacchetto di plastica dal contenuto sospetto, una volta accertato che lo stesso racchiudeva un ordigno esplosivo, provvedeva, con l'ausilio di altro animoso, a legare il pericoloso contenitore all'auto di servizio iniziando a trascinarlo in zona isolata. Laceratosi il sacchetto in una via cittadina, non esitava, al fine di evitare la temuta deflagrazione a staccare con raro coraggio i fili di collegamento rendendo, così, innocuo l'ordigno. Mirabile esempio di ardimento ed alto senso del dovere.

Di Liddo Antonio, il 4 giugno 1978 in Colorno (Parma). — Spinto da generoso impulso non esitava a slanciarsi, vestito, in soccorso del proprio fratellino e di una amichetta che, nell'attraversare un fiume a guado, erano caduti in alcune profonde buche esistenti nell'alveo rimanendo improvvisamente inghiottiti dalle acque. Dopo non pochi sforzi, riusciva a trarre salvo a riva il congiunto, mentre nulla poteva nel successivo intervento per soccorrere l'altra malcapitata, che nel frattempo era stata trascinata dall'impeto della corrente ed era già scomparsa dalla superficie. Mirabile esempio di coraggio e di grande amore fraterno.

Corfini Vittorio, il 10 giugno 1978 in Seravezza (Lucca). — Spinto da altruistico impulso si tuffava nelle profonde e limacciose acque di un fiume in soccorso di un fanciullo che, già raggiunto da altro generoso, era da questi trattenuto in superficie. Dopo non pochi sforzi riusciva a trarre in salvo il piccolo pericolante, mentre nulla poteva per l'altro soccorritore ormai scomparso tra i flutti.

Vellucci Antonio, carabiniere, il 10 giugno 1978 in Gaeta (Latina). — Con pronta determinazione accorreva, benchè libero dal servizio, in una abitazione ove per lo scoppio di una bombola di gas si era sviluppato un violento incendio, non esitando, con generoso slancio e non comune sprezzo del pericolo a penetrare nei locali invasi dalle fiamme. Dopo aver tentato di domare l'incendio, notata la presenza di altri due contenitori di gas già surriscaldati ed in procinto di esplodere, incurante del rischio cui si esponeva, li afferrava lanciandoli nel sottostante giardino, quindi, nonostante le ustioni riportate, collaborava a domare il fuoco. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Salustro Corrado, appuntato dei CC., l'8 luglio 1978 in Cinquale di Montignoso (Massa Carrara). — Comandante di un nucleo Radiomobile, dopo aver attirato fuori dal centro abitato, con l'aiuto di altri generosi, un toro inferocito che seminava panico tra la popolazione, riusciva a ferirlo con la propria arma. Successivamente, accortosi che il toro, rialzatosi da terra, si dirigeva con corsa sfrenata contro un gruppo di donne e bambini, si frapponeva con prontezza tra costoro e l'animale, su cui esplodeva tutti i colpi del caricatore, rimanendo però gravemente ferito dal toro che, prima di soccombere, lo travolgeva. Mirabile esempio di grande coraggio e di alto senso del dovere.

Giovannini Augusto, il 10 novembre 1978 in Trento. — Direttore di una emittente televisiva privata, con sprezzo del pericolo e noncurante del rischio cui si esponeva, non esitava ad affrontare un terrorista che, assieme a due complici, aveva fatto irruzione negli uffici minacciando gli astanti con le armi e lanciando due bottiglie incendiarie nei locali. Dopo violenta colluttazione riusciva a disarmare il delinquente e ad assicurarlo alle forza dell'ordine. La sua decisa azione disorientava gli altri due criminali che si davano alla fuga. Mirabile esempio di coraggio e di alto senso civico.

Fantinato Valeriano, il 22 dicembre 1978 in Campodarsego (Padova). — Con sprezzo del pericolo e noncurante del rischio cui si esponeva, non esitava a slanciarsi nelle gelide acque di un canale, in soccorso di un uomo che accidentalmente precipitatovi a bordo della propria autovettura, era rimasto prigioniero del mezzo semisommerso, riuscendo dopo non pochi sforzi a trarre in salvo l'infortunato. Mirabile esempio di altruismo ed operante umana solidarietà.

Pappagallo Saverio, carabiniere, il 9 gennaio 1979 in Molfetta (Bari). — Libero dal servizio, accorso prontamente in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio, non esitava con generoso altruismo e non comune sprezzo del rischio, a penetrare nei locali invasi dal fumo e dalle fiamme in soccorso di un uomo anziano semiparalizzato. Raggiunto il pericolante riusciva, dopo non pochi sforzi a trarlo salvo all'esterno. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Leo Luciano, guardia di P.S., il 20 maggio 1979 in Torino. — Libero dal servizio, non esitava a slanciarsi in soccorso di un ragazzo che, gettatosi nelle acque di un fiume per recuperare un piccolo natante teleguidato, colto da malore, rischiava di annegare. Raggiunto il pericolante riusciva, nonostante la forte corrente, a trarlo salvo a riva. Mirabile esempio di altruismo ed alto senso del dovere.

*Medaglie di bronzo*

Bacci Ivo, il 12 gennaio 1978 in Firenze. — Per ben due volte si poneva all'inseguimento di un ladro che dopo essere stato da lui fermato una volta, si era nuovamente dato alla fuga, riuscendo, dopo non pochi sforzi, a consegnarlo alle forze dell'ordine.

Basile Carmelo, il 18 gennaio 1978 in Roma. — Portiere di uno stabile, non esitava a bloccare un pericoloso pregiudicato, che, dopo aver perpetrato più furti, cercava di allontanarsi dal palazzo. Benché ferito al viso dal malvivente, riusciva a trattenerlo solidamente consegnandolo alle forze dell'ordine e consentendo il recupero della refurtiva.

Guariglia Arminio, appuntato di mare della guardia di finanza, il 30 gennaio 1978 in Catania. — Non esitava a tuffarsi nelle fredde acque di un porto, riuscendo a trarre in salvo un cittadino straniero che, precipitatovi in stato di ebbrezza, era in procinto di annegare.

Martinelli Pacifico - Benozzi Iseno - Fraticelli Armando - Lenzini Romano - Lenzini Vittorio - Cacioli Oreste, il 27 febbraio 1978 in Cerreto Guidi (Firenze). — Con coraggioso intervento si prodigavano, unitamente ad altri generosi, per trarre in salvo gli occupanti di un elicottero militare, precipitato e subito incendiatosi, riuscendo, poco prima del verificarsi della temuta esplosione, ad estrarre dalle lamiere contorte del velivolo i corpi di tre militari deceduti e del quarto ancora in vita.

Rosati Franco, sergente nocchiere di porto, il 4 marzo 1978 in Rimini (Forlì). — Con tempestivo intervento si slanciava nelle acque di un fiume, in soccorso di una donna ivi gettatasi con intenzioni suicide. Trattala a riva esanime le praticava la respirazione artificiale riuscendo a rianimarla.

Verderame Andrea - Laudano Alfredo, il 22 aprile 1978 in Amalfi (Salerno). — In occasione di un incendio sviluppatosi, di notte, nella curia arcivescovile e che già minacciava di estendersi alle vetuste case adiacenti, non esitava ad intervenire prontamente portandosi, unitamente ad altro generoso, sulla terrazza dell'edificio da dove riusciva, a mezzo di potenti getti d'acqua, a circoscrivere le fiamme evitando così più gravi danni.

Gambirasio Gian Luigi, il 15 maggio 1978 in Monza (Milano). — Con tempestivo intervento si lanciava nelle limacciose acque di un fiume riuscendo, dopo non pochi sforzi e con l'aiuto di altri generosi, a trarre in salvo una donna ivi gettatasi con intenzioni suicide.

Kustatscher Bruno, il 21 maggio 1978 in Bressanone (Bolzano). — Notato tra i flutti di un fiume, un corpo umano che, trascinato dalla corrente, si era impigliato tra alcuni rami, non esitava a scendere prontamente in acqua, traendo salva a riva una donna anziana che, poco prima, vi si era gettata con intenzioni suicide.

Sanna Tommaso, vice brigadiere dei carabinieri, il 30 giugno 1978 in Bolzano. — Libero dal servizio, avendo notato un giovane scavalcare la ringhiera di un ponte e gettarsi nelle vorticose acque sottostanti, senza esitazione si portava velocemente sul greto del fiume e, slanciatosi in soccorso dello sventurato, riusciva, dopo non pochi sforzi a raggiungerlo ed a trarlo, esanime, a riva dove gli praticava i primi soccorsi rianimandolo.

Perissinotto Irmo Giuseppe, il 12 luglio 1978 in San Michele al Tagliamento, frazione Bibione (Venezia). — Con generoso ardimento, unitamente ad altro volenteroso, non esitava a sfondare la porta d'ingresso di un appartamento e a penetrare nei locali in preda ad un violento incendio, riuscendo a trarre all'esterno i due occupanti già privi di sensi.

Sacchet Mariano, il 12 luglio 1978 in San Michele al Tagliamento, frazione Bibione (Venezia). — Con generoso ardimento, unitamente ad altro volentoroso, non esitava a sfondare la porta d'ingresso di un appartamento e a penetrare nei locali in preda ad un violento incendio, riuscendo a trarre all'esterno una bombola di gas liquido.

Scaramal Davide, il 17 luglio 1978 in Venezia. — Con prontezza e decisione si gettava, vestito, nelle acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo due bambine, accidentalmente precipitatevi, ed in procinto di annegare.

Baldasar Moreno, il 9 agosto 1978 in Venezia. — Senza esitazione si tuffava, vestito, nelle acque del Canal Grande, in soccorso di un uomo anziano cadutovi accidentalmente, riuscendo con l'aiuto di altro generoso, a trarlo in salvo.

Attisani Vincenzo, maresciallo di pubblica sicurezza - Di Bello Costantino, guardia di pubblica sicurezza - Mascolo Nunzio, guardia di pubblica sicurezza, il 30 settembre 1978 in Roma. — Componente di equipaggio di autoradio, notato dinanzi alla sezione di un partito politico un ordigno esplosivo dalla miccia quasi interamente combusta, non esitava, incurante del rischio cui si esponeva, ad intervenire prontamente, allontanando i passanti e bloccando il traffico cittadino. Coinvolto nella temuta deflagrazione riportava lievi ferite.

Masi Francesco, carabiniere, il 24 novembre 1978 in Catanzaro. — Libero dal servizio, non esitava ad introdursi in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo, riuscendo a trarre in salvo un uomo anziano già privo di sensi. Portatosi, poi, nuovamente all'interno per accertarsi dell'eventuale presenza di altri pericolanti, colto da malore, doveva a sua volta essere soccorso.

**(4177)**

**Autorizzazione all'« Istituto catechistico Annunciazione di Maria - ICAM - Città dei ragazzi », in Catania, ad accettare una donazione.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 11 Interno, foglio n. 64, l'« Istituto catechistico Annunciazione di Maria - ICAM - Città dei ragazzi », in Catania, è stato autorizzato, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sac. D'Arrigo Santo fu Rosario, consistente in taluni complessi immobiliari ricadenti parte in comune di Catania e parte in comune di Aci S. Antonio (Catania).

**(4532)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Teluron dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano.**

Con decreto ministeriale 14 luglio 1981 è stata revocata a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Teluron concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, viale Gian Galezzo, 3, con decreto ministeriale 14 febbraio 1979, n. 1036.

**(4531)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Conferma dell'autorizzazione alla società « I.C.O. - Revisione di Ferruccio Araldi & C. - Società in accomandita semplice », in Torino, ad esercitare attività di revisione.**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 16 giugno 1981 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla « I.C.O. - Revisione di Mottura e Araldi - Società in accomandita semplice », alla « I.C.O. - Revisione di Ferruccio Araldi & C. - Società in accomandita semplice », in Torino, ad esercitare attività di revisione.

**(4642)**

**Revoca dell'autorizzazione alla società « Istituto aretino di revisione - IAR S.p.a. », in Arezzo, ad esercitare attività di revisione.**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 giugno 1981 ha revocato l'autorizzazione concessa alla società « Istituto aretino di revisione - IAR S.p.a. », in Arezzo, ad esercitare attività di revisione.

**(4643)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento senza nomina di commissari liquidatori di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Topkapi a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 12 marzo 1974, rep. n. 10959/6441, reg. soc. n. 6527;

2) società cooperativa edilizia S. Lucia a r.l. in Oristano, costituita per rogito Passino in data 18 febbraio 1969, rep. numero 73116, reg. soc. n. 1165;

3) società cooperativa di consumo Polisportiva A.L.B.E.-Gentile a r.l. in Milano, costituita per rogito Marsala in data 29 aprile 1970, rep. n. 37298/5842, reg. soc. n. 142599;

4) società cooperativa edilizia Centro Habitat a r.l. in Vicenza, costituita per rogito Pelagatti in data 4 ottobre 1973, rep. n. 28714, reg. soc. n. 6307;

5) società cooperativa edilizia Bel Sit a r.l. in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 5 novembre 1969, rep. numero 29985, reg. soc. n. 4009;

6) società cooperativa edilizia Primula a r.l. in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 20 giugno 1974, rep. n. 48520/4569, reg. soc. n. 1072;

7) società cooperativa agricola Uva di Villa Consalvi a r.l., in Crecchio (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 9 marzo 1973, rep. n. 5092, reg. soc. n. 1014;

8) società cooperativa agricola Gravetta a r.l., in Rapino (Chieti) costituita per rogito Messina in data 17 marzo 1970, rep. n. 373, reg. soc. n. 876;

9) società cooperativa edilizia Europa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 12 gennaio 1975, repertorio n. 67746, reg. soc. n. 429;

10) società cooperativa agricola La Cometa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 22 novembre 1977, rep. n. 71873, reg. soc. n. 2230;

11) società cooperativa edilizia Villa Adriana a r.l., in Napoli, costituita per rogito Criscuolo in data 8 aprile 1970, rep. n. 18644, reg. soc. n. 316;

12) società cooperativa edilizia INAIL - L. R. Sansone a r.l., in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 29 aprile 1970, rep. n. 160178, reg. soc. n. 430;

13) società cooperativa edilizia La Primitia a r.l., in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 9 ottobre 1974, rep. n. 42837, reg. soc. n. 2008;

14) società cooperativa edilizia Certa Domus a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 8 luglio 1971, repertorio n. 8872, reg. soc. n. 500;

15) società cooperativa edilizia Iride a r.l., in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 21 ottobre 1965, rep. n. 82755, reg. soc. n. 639;

16) società cooperativa edilizia Kennedy a r.l., in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Chieffi in data 21 ottobre 1965, rep. n. 113547, reg. soc. n. 1090;

17) società cooperativa edilizia Dosson a r.l., in Arzano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 23 maggio 1975, rep. n. 74056, reg. soc. n. 1008;

18) società cooperativa edilizia Turbine a r.l., in Arzano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 7 maggio 1975, rep. n. 73965, reg. soc. n. 967;

19) società cooperativa edilizia Timoty T a r.l., in Arzano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 19 maggio 1975, rep. n. 74024, reg. soc. n. 987;

20) società cooperativa edilizia Bourbon a r.l., in Arzano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 12 maggio 1975, rep. n. 73982, reg. soc. n. 964;

21) società cooperativa edilizia Magister II a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli) costituita per rogito D'Orsi in data 6 aprile 1974, rep. n. 54035, reg. soc. n. 941;

22) società cooperativa di produzione e lavoro La Serenissima a r.l., in Frattaminore (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 20 giugno 1972, rep. n. 58582, reg. soc. n. 589;

23) società cooperativa edilizia Spes a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 2 luglio 1974, rep. n. 66609, reg. soc. n. 1426;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Pu.Li.Mar. a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 22 marzo 1971, rep. n. 32757, reg. soc. n. 245;

25) società cooperativa edilizia Dei Vetti a r.l., in Pompei (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 21 febbraio 1974 rep. n. 65804, reg. soc. n. 739;

26) società cooperativa edilizia Parco Floreale a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 26 luglio 1971, rep. n. 52700, reg. soc. n. 598;

27) società cooperativa edilizia Casa Nascente a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 8 luglio 1971, rep. n. 52570, reg. soc. n. 448;

28) società cooperativa edilizia I Fiori a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 8 marzo 1974, rep. n. 199877, reg. soc. n. 1184;

29) società cooperativa edilizia Del Sole a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Tirone in data 17 marzo 1975, rep. n. 7695, reg. soc. n. 736;

30) società cooperativa edilizia Invitta a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 27 febbraio 1973, rep. n. 14447, reg. soc. n. 83/73;

31) società cooperativa edilizia Parco Fiorito a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 3 luglio 1974, rep. n. 76676, reg. soc. n. 5653/6730;

32) società cooperativa edilizia La Finanziaria Salernitana a r.l., in Salerno, costituita per rogito Zecca in data 28 gennaio 1964, rep. n. 131290, reg. soc. n. 3417/4432;

33) società cooperativa edilizia Torrione a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 21 gennaio 1974, repertorio n. 47541, reg. soc. n. 5386/6466;

34) società cooperativa edilizia Vittoria a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 24 gennaio 1974, repertorio n. 47562, reg. soc. n. 5405/6485;

35) società cooperativa di produzione e lavoro La Concordia a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Ursi in data 19 settembre 1973, rep. n. 36424, reg. soc. n. 5212/6294;

36) società cooperativa edilizia Andromeda 75 a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 15 aprile 1975, rep. n. 77376, reg. soc. n. 5978/7054;

37) società cooperativa La Rupe a r.l., in Felitto (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 17 settembre 1966, repertorio n. 1422, reg. soc. n. 3812/17468;

38) società cooperativa edilizia Nuceria Alfaterna a r.l., in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Barela in data 29 ottobre 1974, rep. n. 12634, reg. soc. n. 5775/6854;

39) società cooperativa edilizia La Sanciprianese a r.l., in S. Cipriano Picentino (Salerno), costituita per rogito Gabola Alberigo in data 10 ottobre 1966, rep. n. 860, reg. soc. n. 3806/4821;

40) società cooperativa edilizia Sannio Giacinto a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 14 febbraio 1974, rep. n. 691, reg. soc. n. 1008;

41) società cooperativa edilizia Sannio Ortensia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 4 gennaio 1974, rep. n. 445/130, reg. soc. n. 963;

42) società cooperativa di consumo Ferdinando L. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 7 settembre 1973, rep. n. 13391, reg. soc. n. 5933;

43) società cooperativa edilizia Sole Novembrino a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 11 novembre 1953, rep. n. 12131, reg. soc. n. 2851.

**(4171)**

## Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2455 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Pipetto a r.l., in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 18 luglio 1974, rep. n. 73502, reg. soc. n. 21505;

2) società cooperativa edilizia Alamandina a r.l., in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 21 novembre 1975, rep. n. 78034, reg. soc. n. 22522;

3) società cooperativa edilizia Quieta Casa a r.l., in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 26 febbraio 1966, rep. n. 50088, reg. soc. n. 16032;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori dello spettacolo - COLAS» a r.l., in Bologna, costituita per rogito Josa in data 23 ottobre 1975, rep. numero 3677/1928, reg. soc. n. 22442;

5) società cooperativa edilizia Coop.E.R.Ca.L. a r.l. - Cooperativa per l'edificazione ed il recupero di case per lavoratori, in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 19 febbraio 1977, rep. n. 82771, reg. soc. n. 24071;

6) società cooperativa mista Dettaglianti associati di Casalecchio di Reno a r.l., in Casalecchio di Reno (Bologna), costituita per rogito Stame in data 11 ottobre 1972, rep. n. 78477, reg. soc. n. 19458;

7) società cooperativa mista G.E.C. - Gruppo emiliano calzature a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 11 gennaio 1973, rep. n. 45776, reg. soc. n. 19767;

8) società cooperativa edilizia Bonomia a r.l., in Bologna, costituita per rogito de Socio in data 6 giugno 1964, rep. n. 3378, reg. soc. n. 15360;

9) società cooperativa edilizia Casa nuova a r.l., in Castel San Pietro Terme (Bologna), costituita per rogito Rignozzi in data 11 giugno 1972, rep. n. 138, reg. soc. n. 19259;

10) società cooperativa edilizia Gielle a r.l., in Imola (Bologna), costituita per rogito Tassinari in data 17 marzo 1971, rep. n. 6577/3537, reg. soc. n. 18617;

11) società cooperativa edilizia Estense a r.l., in Modena, costituita per rogito Magnani in data 30 gennaio 1976, rep. n. 466/130, reg. soc. n. 8638;

12) società cooperativa mista Commercianti di garanzia per i finanziamenti a r.l., in Modena, costituita per rogito Senni Buratti in data 26 aprile 1968, rep. n. 29732/6408, reg. soc. n. 5385;

13) società cooperativa edilizia Il Postiglione a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 20 dicembre 1957, rep. n. 5278/1883, reg. soc. n. 3297;

14) società cooperativa mista Romagnola operai pastai a r.l., in Cesenatico (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 9 aprile 1976, rep. n. 31337, reg. soc. n. 6330;

15) società cooperativa edilizia Edificatrice pescatori a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Maisto in data 8 giugno 1975, rep. n. 23532, reg. soc. n. 4287;

16) società cooperativa edilizia Neronia a r.l., in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Carpanelli in data 29 marzo 1975, rep. n. 5992, reg. soc. n. 4307;

17) società cooperativa edilizia Villaggio residenziale a r.l., in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Carpanelli in data 5 marzo 1977, rep. n. 8506, reg. soc. n. 4799;

18) società cooperativa edilizia Girasole a r.l., in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Feletti in data 12 ottobre 1972, rep. n. 13369, reg. soc. n. 3679;

19) società cooperativa mista Assistenti salvamento a r.l., in Misano Adriatico (Forlì), costituita per rogito Bernardi Fabbrani in data 20 settembre 1975, rep. n. 16047, reg. soc. n. 1768;

20) società cooperativa edilizia Edificatrice speranza a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 6 dicembre 1973, rep. n. 38704, reg. soc. n. 1431;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Nevio a r.l., in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 25 marzo 1972, rep. n. 47268, reg. soc. n. 586;

22) società cooperativa edilizia Baia verde a r.l., in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 10 gennaio 1973, rep. n. 36155, reg. soc. n. 267/73;

23) società cooperativa edilizia Nuova umanesimo Campania 5ª (Quinta) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Maranghello in data 22 marzo 1974, rep. n. 440460, reg. soc. n. 854;

24) società cooperativa mista Gruppo di acquisto della fascia orientale della città di Napoli a r.l., in Napoli, costituita per rogito Licenziati in data 3 ottobre 1974, rep. n. 43732, reg. soc. n. 1842;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Giuseppe Mazzini a r.l., in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito De Falco Giannone in data 19 maggio 1944, rep. n. 184, reg. soc. n. 216;

26) società cooperativa edilizia Il Fagiano a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 23 settembre 1974, rep. n. 191188, reg. soc. n. 1943;

27) società cooperativa edilizia Il Timone a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 22 settembre 1973, rep. n. 51547, reg. soc. n. 1555;

28) società cooperativa edilizia Ut Unum Sint a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Percuoco in data 9 agosto 1975, rep. n. 2134, reg. soc. n. 1451;

29) società cooperativa edilizia La Faraone a r.l., in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Muti in data 28 gennaio 1974, rep. n. 168325, reg. soc. n. 420;

30) società cooperativa agricola Fontanelle a r.l., in Pompei (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 11 settembre 1976, rep. n. 76320, reg. soc. n. 1628;

31) società cooperativa edilizia La Capanna a r.l., in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Chieffi in data 13 maggio 1975, rep. n. 223701, reg. soc. n. 1128;

32) società cooperativa edilizia Onice orientale a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 27 ottobre 1972, rep. n. 120037, reg. soc. n. 1071;

33) società cooperativa edilizia Orsa minore a r.l., in Caserta, costituita per rogito Mello Rella in data 17 giugno 1974, rep. n. 21145, reg. soc. n. 251/74;

34) società cooperativa edilizia Bilancia a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 14 marzo 1974, rep. n. 11130, reg. soc. n. 131/74;

35) società cooperativa edilizia Domus a r.l., in Pietramelata (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 10 marzo 1973, rep. n. 21317, reg. soc. n. 80/73;

36) società cooperativa agricola S. Antonio Abate a r.l., in Pietravairano (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 18 dicembre 1973, rep. n. 53920/8905, reg. soc. n. 37/74;

37) società cooperativa edilizia Alba nuova a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 5 ottobre 1972, rep. n. 157825/1482, reg. soc. n. 255/74;

38) società cooperativa edilizia Amicizia a r.l., in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Gramegna in data 16 maggio 1970, rep. n. 33940, reg. soc. n. 66/70;

39) società cooperativa edilizia Sannio Stella bis a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 14 febbraio 1974, rep. n. 699, reg. soc. n. 1013;

40) società cooperativa mista Finanziaria rurale e artigiana di S. Marco dei Cavoti a r.l., in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 10 gennaio 1969, rep. n. 31507, reg. soc. n. 685;

41) società cooperativa edilizia Urania a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 30 giugno 1965, rep. n. 50868, reg. soc. n. 3975;

42) società cooperativa edilizia Viviendas a r.l., in Oristano, costituita per rogito Piu in data 1° aprile 1959, rep. n. 32959, reg. soc. n. 845;

43) società cooperativa di produzione e lavoro Sugherificio S. Giovanni a r.l., in Bitti (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 15 maggio 1974, rep. n. 21449, reg. soc. n. 734;

44) società cooperativa mista Fincoper - Soc. cooperativa di mutua assistenza a r.l., in Roma, costituita per rogito Bruculeri in data 10 maggio 1971, rep. n. 15110, reg. soc. n. 1952/71;

45) società cooperativa edilizia Acli Laurentino n. dodici a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 9 giugno 1971, rep. n. 7820, reg. soc. n. 2411/71;

46) società cooperativa edilizia La Michelangelo a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 19 gennaio 1972, rep. n. 159428, reg. soc. n. 12/73;

47) società cooperativa edilizia Fata Morgana Romana seconda a r.l., in Roma, costituita per rogito De Pascale in data 10 dicembre 1962, rep. n. 336199, reg. soc. n. 189;

48) società cooperativa mista Litoranea Romana a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Califano coadiut. Dobici in data 17 settembre 1975, rep. n. 812212, reg. soc. n. 3771/75;

49) società cooperativa edilizia Freccia del sud a r.l., in Paliano (Frosinone), costituita per rogito D'Alessandro in data 5 dicembre 1970, rep. n. 3140, reg. soc. n. 1399.

**(3728)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

**Corso dei cambi del 27 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1206,95 | 1206,95 | 1207,10 | 1206,95 | 1207 — | — | 1207,05 | 1206,95 | 1206,95 | 1206,95 |
| Dollaro canadase | 992,80 | 992,80 | 992 — | 992,80 | 993 — | — | 992,95 | 992,80 | 992,80 | 992,80 |
| Marco germanico | 497,88 | 497,88 | 497,50 | 497,88 | 498 — | — | 498,05 | 497,88 | 497,88 | 497,86 |
| Fiorino olandese | 447,16 | 447,16 | 447,35 | 447,16 | 447,10 | — | 447,10 | 447,16 | 447,16 | 447,15 |
| Franco belga | 30,428 | 30,428 | 30,40 | 30,428 | 30,40 | — | 30,42 | 30,428 | 30,428 | 30,43 |
| Franco francese | 209,16 | 209,16 | 208,80 | 209,16 | 209,20 | — | 209,10 | 209,16 | 209,16 | 209,15 |
| Lira sterlina | 2264,50 | 2264,50 | 2264 — | 2264,50 | 2263,50 | — | 2264,90 | 2264,50 | 2264,50 | 2264,50 |
| Lira irlandese | 1812,50 | 1812,50 | 1813 — | 1812,50 | 1815 — | — | 1818 — | 1812,50 | 1812,50 | — |
| Corona danese | 158,97 | 158,97 | 158,70 | 158,97 | 158,80 | — | 159,02 | 158,97 | 158,97 | 158,96 |
| Corona norvegese | 198,05 | 198,05 | 198,25 | 198,05 | 198,15 | — | 198,15 | 198,05 | 198,05 | 198 — |
| Corona svedese | 233,22 | 233,22 | 232,90 | 233,22 | 233 — | — | 233,32 | 233,22 | 233,22 | 233,20 |
| Franco svizzero | 575,64 | 575,64 | 575 — | 575,64 | 575,25 | — | 575,80 | 575,64 | 575,64 | 575,65 |
| Scellino austriaco | 70,87 | 70,87 | 70,80 | 70,87 | 70,80 | — | 70,80 | 70,87 | 70,87 | 70,86 |
| Escudo portoghese | 18,50 | 18,50 | 18,63 | 18,50 | 18,60 | — | 18,75 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Peseta spagnola | 12,407 | 12,407 | 12,39 | 12,407 | 12,40 | — | 12,406 | 12,407 | 12,407 | 12,40 |
| Yen giapponese | 5,147 | 5,147 | 5,14 | 5,147 | 5,15 | — | 5,147 | 5,147 | 5,147 | 5,15 |

**Media dei titoli del 27 luglio 1981**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 411,50 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 89,650 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 84,850 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,875 |
| » 6 % » » 1970-85 | 78,050 |
| » 6 % » » 1971-86 | 70,825 |
| » 6 % » » 1972-87 | 71,500 |
| » 9 % » » 1975-90 | 71,225 |
| » 9 % » » 1976-91 | 72,875 |
| » 10 % » » 1977-92 | 79,950 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 65 — |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 71,500 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 87,300 |
| » » » Ind. 1-10-1979/81 | 99,225 |
| » » » » 1-12-1979/81 | 99,050 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 99 — |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 98,150 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 97,750 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82 | 97,600 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 97,800 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 98,450 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 98,250 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 97,750 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 96,900 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 97,325 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 97,950 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98,525 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,950 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 91,950 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 96,850 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 94,875 |
| » » » 15 % 1- 1-1983 | 94,600 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 86,200 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 85,275 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 84,350 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 83,600 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 81,850 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 luglio 1981**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1207 — |
| Dollaro canadese | 992,875 |
| Marco germanico | 497,965 |
| Fiorino olandese | 447,13 |
| Franco belga | 30,424 |
| Franco francese | 209,13 |
| Lira sterlina | 2264,70 |
| Lira irlandese | 1815,25 |
| Corona danese | 158,995 |
| Corona norvegese | 198,10 |
| Corona svedese | 233,27 |
| Franco svizzero | 575,72 |
| Scellino austriaco | 70,835 |
| Escudo portoghese | 18,625 |
| Peseta spagnola | 12,406 |
| Yen giapponese | 5,147 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 6, in data 25 luglio 1981, saranno pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca sulle acque - Brugherio (Milano).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca sulle acque - Brugherio (Milano).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per le sostanze organiche naturali - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di cromatografia - Montelibretti (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio sui calcolatori ibridi - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la tecnica del freddo - Padova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di biologia dello sviluppo - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto CNUCE - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7, 00100 Roma.

**(4666)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di terza clinica chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, diploma di laurea in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo:

Rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

**(4632)**

### Concorso a sette posti di segretario presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo di concetto delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al Rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

**(4633)**

**Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le università sottoindicate:

Cagliari;
Lecce;
Macerata;
Milano;
Padova;
Parma;
Venezia;
Sassari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

**(4535)**

**Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il C.E.D.A. dell'Università di Parma.

Per la partecipazione al presente concorso è, altresì, richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: diploma di laurea in informatica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica, in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al Rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

**(4536)**

**Commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato**

Con decreti ministeriali in data 27 luglio 1981, registrati alla Corte dei conti il 24 luglio 1981, registro n. 71 Istruzione, fogli dal n. 379 al n. 382, sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici per la prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1980, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1981:

*Gruppo n.* 88

PRIMA DISCIPLINA: STORIA COMPARATA DELL'ARTE DEI PAESI EUROPEI

1ª *Commissione*:

1) Romanini Angiola M., Università di Roma, membro effettivo;
2) Griseri Andreina, Università di Torino, membro effettivo;
3) Lorenzoni Giovanni, Università di Padova, membro effettivo;
4) Calvesi Maurizio, Università di Roma, membro supplente;
5) Marabottini Marabotti A., Università di Perugia, membro supplente;
6) Bologna Ferdinando, Università di Napoli, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Salvini Roberto, Università di Firenze, membro effettivo;
2) Barbieri Franco, Università di Milano, membro effettivo;
3) Argan Giulio Carlo, Università di Roma, membro effettivo;
4) Roli Renato, Università di Bologna, membro supplente;
5) Previtali Giovanni, Università di Siena, membro supplente;
6) Rosci Marco, Università di Torino, membro supplente.

Sono assegnati alle commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*:

da Varese Ranieri a Galante Lucio.

2ª *Commissione*:

da Gandolfo Francesco Carlo a Tomasi Lucia Tongiorgi.

*Gruppo n.* 152

PRIMA DISCIPLINA: MINERALOGIA

1ª *Commissione*:

1) Mazzi Fiorenzo, Università di Pavia, membro effettivo;
2) Beccaluva Luigi, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Traversa Gianbosco, Università di Catania, membro effettivo;
4) Garavelli Carlo, Università di Bari, membro supplente;
5) Taddeucci Adriano, Università di Roma, membro supplente;
6) Emiliani Zauli Naldi F., Università di Parma, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Cipriani Curzio, Università di Firenze, membro effettivo;
2) Penco Anna Maria, Università di Genova, membro effettivo;
3) D'Amico Claudio, Università di Bologna, membro effettivo;
4) Cristofolini Renato, Università di Catania, membro supplente;
5) Cortesi Cesarina, Università di Roma, membro supplente;
6) Simboli Gianfranco, Università di Bologna, membro supplente.

3ª *Commissione*:

1) Gottardi Glauco, Università di Modena, membro effettivo;
2) Barberi Franco, Università di Pisa, membro effettivo;
3) Lirer Lucio, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Carapezza Marcello, Università di Palermo, membro supplente;
5) Fanfani Luca, Università di Cagliari, membro supplente;
6) Federico Santonocito M., Università di Roma, membro supplente.

Sono assegnati alle Commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*:

da Valenza Mariano a Cozzupoli Domenico.

2ª *Commissione*:

da Crespi Rodolfo a Mastrorillo Adelia.

3ª *Commissione*:

da Mattias Pierpaolo a Turi Alessandro.

*Gruppo n.* 193

PRIMA DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI COSTRUZIONI DI STRADE

1) Tesoriere Giuseppe, Università di Palermo, membro effettivo;
2) Caroti Luciano, Università di Pisa, membro effettivo;
3) Giannini Franco, Università di Roma, membro effettivo;
4) Ferrari Paolo, Università di Napoli, membro supplente;
5) Jaforte Bruno, Università di Palermo, membro supplente;
6) Di Martino Renato, Università di Napoli, membro supplente.

*Gruppo n.* 198

PRIMA DISCIPLINA: APPLICAZIONI DI ELETTRONICA

1) Sannino Mario, Università di Palermo, membro effettivo;
2) Giannini Franco, Università di Roma, membro effettivo;
3) Cova Sergio, Politecnico di Milano, membro effettivo;
4) Svelto Vito, Università di Pavia, membro supplente;
5) Monaco Vito Antonio, Università di Bologna, membro supplente;
6) Manfredi Pier Francesco, Università di Pavia, membro supplente.

(4681)

## Avviso di rettifica

Nell'elenco delle commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al gruppo n. 1, i nominativi dei candidati assegnati alle commissioni sono rettificati:

1ª commissione, dove è scritto: «*Ferroni Lanfranco*», leggasi: «*Ferrari Sigfrido*»;

2ª commissione, dove è scritto: «*Filanti Giancarlo*», leggasi: «*Ferroni Lanfranco*»;

al gruppo n. 6, 1ª commissione, il nominativo del commissario «*Garicci* Alessandro» è rettificato in: «*Garilli*»;

al gruppo n. 9 l'assegnazione dei candidati è così rettificata:

1ª commissione: «*Verni Giuseppe* a *Guerra Enzo*»;

2ª commissione: «da *Guidi Guido* a *Tigano Aldo*»;

al gruppo n. 17, il commissario Santarelli Umberto è membro effettivo e non supplente;

al gruppo n. 19, l'assegnazione di candidati alla 1ª commissione è così rettificata: «da *Vasale Claudio* a *Filippi Alberto*»;

al gruppo n. 31, 2ª commissione, il commissario Potito Lucio è membro supplente e non effettivo;

al gruppo n. 32, 2ª commissione, i commissari Caselli Lorenzo e Fazzi Roberto sono membri supplenti e non effettivi;

al gruppo n. 57, il nominativo del commissario «Barigazzi *Adelorno*» è rettificato in: «Barigazzi *Adelmo*»;

al gruppo n. 60, il nominativo del commissario «*Prosdocini* Luigi» è rettificato in: «*Prosdocimi* Luigi»;

al gruppo n. 62, 1ª commissione, il nominativo del commissario «*Di Maddalena* Aldo» è rettificato in: «*De Maddalena* Aldo»;

al gruppo n. 79, in corrispondenza del commissario Nencioni Giovanni, dove è scritto: «Scuola *nazionale* superiore di Pisa», leggasi: «Scuola *normale* superiore di Pisa»;

al gruppo n. 80:

3ª commissione, il nominativo del commissario «*Posta* Ginvito» è rettificato in «*Resta* Gianvito» e quello del commissario «*Martello* Mario» è rettificato in «*Martelli* Mario»;

l'assegnazione dei candidati alla 1ª commissione è così rettificata: «da *Ungarelli Giulio Cesare* a *De Rienzo Giorgio*»;

al gruppo n. 82:

1ª commissione: il nominativo del commissario «Matucci *Aldo*» è rettificato in «Matucci *Mario*»;

3ª commissione: il nominativo del commissario «*Orlandi* Francesco» è rettificato in «*Orlando* Francesco»;

al gruppo n 83, 2ª commissione, il nominativo del commissario «*Monreale* Margherita» è rettificato in «*Morreale* Margherita»;

al gruppo n. 92, in corrispondenza del commissario «Lanza Tomasi Gioacchino», dove è scritto «Università di *Palermo*» leggasi: «Università di *Salerno*»;

al gruppo n. 106, 6ª commissione, in corrispondenza del commissario «Fabbrini Aldo», dove è scritto: «Istituto *dell'Università medica* de L'Aquila» leggasi: «Istituto *universitario di medicina* de L'Aquila»;

al gruppo n. 107, 3ª commissione, in corrispondenza del commissario «Martini Luciano» dove è scritto: «Università di *Padova*», leggasi: «Università di *Milano*»;

al gruppo n. 109, 5ª commissione, in corrispondenza del commissario «Cortesini Raffaello» dove è scritto: «Università di *Firenze*» leggasi: «Università di *Roma*»;

al gruppo n. 111, 1ª commissione, in corrispondenza del commissario «Testini Alfio» dove è scritto: «Università di *Trieste*» leggasi: «Università di *Bari*»;

al gruppo n. 115, 2ª commissione, in corrispondenza del commissario «Segni Giuseppe» dove è scritto: «Università di Milano» leggasi: «Università *cattolica* di Milano» ed in corrispondenza del commissario «De Matteis Fabrizio» dove è scritto: «*Università* de L'Aquila», leggasi: «*Istituto universitario di medicina* de L'Aquila»;

al gruppo n. 122, 3ª commissione, il nominativo del commissario «*Del Federiso* De Dominicis Raffaella» è rettificato in: «*Del Federico* De Dominicis Raffaella»;

al gruppo n. 125, 1ª commissione, il nominativo del commissario «*Gervellera* Giuseppe», è rettificato in: «*Cervellera* Giuseppe»;

al gruppo n. 126:

2ª commissione, il nominativo del commissario «Finazzi Agrò *Armando*», è rettificato in: «Finazzi Agrò *Alessandro*»;

3ª commissione, il nominativo del commissario «*Macalone* Salvatore» è rettificato in: «*Macaione* Salvatore»;

al gruppo n. 129, 1ª commissione, il nominativo del commissario «*Cochia Nicola*» è rettificato in: «*Cocchia* Nicola»;

al gruppo n. 129, il nominativo del candidato «*Drella* Antonio», assegnato alla 1ª commissione, è rettificato in: «*Grella* Antonio»;

al gruppo n. 131, in corrispondenza del commissario «Pezzi Renato», dove è scritto: «Istituto *dell'Università Medicina* de L'Aquila», leggasi: «Istituto *universitario di medicina* de L'Aquila»;

al gruppo n. 146, 1ª commissione, il nominativo del commissario «Orunesu *Mario*» è rettificato in: «Oronesu *Mauro*»;

al gruppo n. 159, 2ª commissione, in corrispondenza del commissario «Braicovich Lucio», dove è scritto: «*Università* di Milano», leggasi: «*Politecnico* di Milano»;

al gruppo n. 160, 2ª commissione, il nominativo del commissario «*Bellai* Francesco», è rettificato in: «*Bella* Francesco»;

al gruppo n. 161, 3ª commissione, in corrispondenza del commissario «Radicati Di Brozolo Luigi Arialdo», dove è scritto: «*Università* di Pisa», leggasi: «*Scuola normale superiore* di Pisa»;

al gruppo n. 162, 3ª commissione, il nominativo del commissario «*Cappelletti Rosanna*», è rettificato in «*Capelletti* Rosanna»;

al gruppo n. 163, 1ª commissione, il nominativo del commissario «*Rubino Antonio*» è così rettificato in: «*Rubbino Antonino*»;

al gruppo n. 172, 2ª commissione, il nominativo del commissario «Caracciolo *Di Fiorino* A. Luiss» è rettificato in: «Caracciolo *Di Forino* A. Luiss»;

al gruppo n. 175, 3ª commissione, il nominativo del commissario «*Guarnieri* Mario» è rettificato in: «*Guarneri* Mario»;

al gruppo n. 186, il nominativo del commissario «Fuganti *Paolo*» è rettificato in: «Fuganti *Claudio*»;

al gruppo n. 191, il nominativo del commissario «*Antoma* Ettore» è rettificato in: «*Antona* Ettore»;

al gruppo n. 199, il nominativo del commissario «Habetswallmer *Arturo*» è rettificato in: «Habetswallmer *Antonio*»;

al gruppo n. 216, in corrispondenza del commissario «Andriano Matteo» dove è scritto: «Politecnico di *Milano*» leggasi: «Politecnico di *Torino*»;

al gruppo n. 223, il membro supplente «*Brandolini Arnaldo, Politecnico di Milano*» è sostituito da: «*Astarita Giovanni, Università di Napoli*» e il membro supplente «*Leschiutta Sigfrido, Politecnico di Torino*» è sostituito da: «*Kikic Franco, Università di Trieste*»;

al gruppo n. 226, 2ª commissione, il nominativo del commissario «Nicolosi *Giuliano*» è rettificato in: «Nicolosi *Giulio*»;

al gruppo n. 229, il nominativo del commissario «*Mazzolini* Francesco» è rettificato in: «*Mazzoleni* Francesco»;

al gruppo n. 232 l'assegnazione dei candidati è così rettificata:

2ª commissione: «da *Dato Giuseppe* a *Minucci Gianfranco*»;

3ª commissione: «da *Mioni Alberto* a *Tutino Alessandro*»;

al gruppo n. 243:

alla prima disciplina indicata nel gruppo, dove è scritto: «*Apicoltura* e Selvicoltura», leggasi: «*Alpicoltura* e Selvicoltura»;

il nominativo del commissario «*Ippoliti* Giovanni» è rettificato in: «*Hippoliti* Giovanni»;

al gruppo n. 251, 2ª commissione, in corrispondenza del commissario «Parigi Bini Roberto», dove è scritto: «Università di *Palermo*», leggasi: «Università di *Padova*»;

al gruppo n. 252, il nominativo del commissario «*Bronzetto* Pietro» è rettificato in: «*Bronzetti* Pietro»;

al gruppo n. 261, il nominativo del commissario «Calisti *Vincenzo*» è rettificato in: «Calisti *Venanzio*».

**(4682)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

## Concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente del ruolo amministrativo, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente nel ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29.

I suddetti posti sono ripartiti tra gli uffici siti nelle località di seguito indicate:

| Località | Numero dei posti |
|---|---|
| Bologna | 2 |
| Milano | 4 |
| Padova | 2 |

Requisiti:

diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 10,30 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati immessi in servizio non saranno concessi trasferimenti a domanda dall'ufficio cui verranno assegnati per almeno cinque anni dalla data di assunzione.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

**(4630)**

## Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo, classe iniziale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29.

I suddetti posti sono ripartiti tra gli uffici siti nelle località di seguito indicate:

| Località | Numero dei posti |
|---|---|
| Bari | 1 |
| Bologna | 1 |
| Brescia | 2 |
| Catania | 1 |
| Catanzaro | 1 |
| Genova | 1 |
| Milano | 3 |
| Padova | 2 |
| Torino | 1 |
| Trento | 1 |
| Verona | 1 |

Requisiti:

diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

eta non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 10,30 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati immessi in servizio non saranno concessi trasferimenti a domanda dall'ufficio cui verranno assegnati per almeno cinque anni dalla data di assunzione.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

**(4631)**

# REGIONE LOMBARDIA

## Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 maggio 1981 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia, così costituita:

*Presidente*:

Leccia rag. Gennaro, funzionario direttivo amministrativo addetto al servizio del medico procinciale di Brescia.

*Componenti*:

Marinelli rag. Carlo, funzionario direttivo amministrativo addetto al servizio del medico provinciale di Brescia.

Marino dott. Antonio, medico addetto al servizio del medico provinciale di Brescia;

Curone dott. Aldo, primario della divisione di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Chiari (Brescia) (U.S.S.L. n. 34);

Bianchi dott. Antonio, aiuto primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Brescia;

Lanfranchi Ines, ostetrica condotta del comune di Pisogne.

*Segretario*:

Di Nunno Anna Maria, funzionario direttivo amministrativo addetto al servizio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Brescia e procederà all'espletamento delle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

**(4554)**

# REGIONI

## REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 1981, n. 97.

**Provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione* n. 23 del 9 maggio 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione al particolare momento congiunturale del settore agricolo aggravatosi anche a seguito delle gravi calamità naturali 1980-81, nel rispetto degli indirizzi programmatici dettati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e secondo le indicazioni del CIPAA, è autorizzata l'utilizzazione delle assegnazioni alla Regione derivanti dalla legge sopracitata nei vari settori di intervento, secondo le specificazioni e le limitazioni indicate negli articoli della presente legge che costituiscono direttive ed elementi di programma per lo sviluppo dell'agricoltura regionale.

*Titolo I*

PROVVIDENZE PER LA GRANICOLTURA

Art 2

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 9000 milioni, di cui lire 4000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e lire 5000 milioni per lo esercizio finanziario 1982.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, così come modificata dall'art. 39 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per il grano duro prodotto e conferito nell'anno 1980, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

In ogni caso il concorso regionale negli interessi cessa alla data del 30 maggio 1981.

Art. 4.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire il consolidamento gestionale dei consorzi di cooperative che praticano l'ammasso e la commercializzazione del grano duro, è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 100 milioni ai consorzi di cooperative che nelle annate agrarie 1977-78, 1978-79 e 1979-80 abbiano ammassato e commercializzato almeno 14.000 quintali di grano duro.

Il contributo straordinario di cui al comma precedente sarà erogato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa presentazione da parte dei consorzi interessati di apposita documentazione da cui risulti l'avvenuta commercializzazione del grano precedentemente ammassato.

Tale contributo potrà essere erogato, nel limite massimo di 50 milioni di lire, anche in favore dei consorzi di cooperative che, pur avendo ammassato e commercializzato nelle tre annate suddette grano duro, abbiano ottenuto conferimenti complessivamente superiori ai 15.000 quintali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 300 milioni.

Art. 5.

Al fine di incrementare e migliorare la produzione di grano duro nel territorio regionale, alle cooperative agricole, con preferenza per quelle costituite da coltivatori diretti o da giovani, o loro consorzi alle associazioni di produttori di grano duro riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonchè alle associazioni interaziendali costituite da coltivatori diretti che provvedano ad impiantare campi di produzione di sementi elette di grano duro sottoponendosi alle norme ed alle discipline previste dalla legge 25 novembre 1971 n. 1096 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere corrisposti:

un contributo per ciascun quintale di grano duro da seme, certificato in conformità alle norme legislative vigenti, pari al 10 per cento del prezzo unitario di intervento stabilito annualmente dalla CEE per il grano duro, da corrispondersi ai soci produttori tramite le cooperative e loro consorzi o le associazioni di cui al presente comma;

le provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per le operazioni di concimazione, di diserbo, di lotta e prevenzione degli attacchi parassitari, semprechè i soggetti beneficiari si impegnino ad effettuare la riproduzione delle sementi per un periodo non inferiore ad anni 7.

Possono essere inoltre concesse alle cooperative agricole o loro consorzi ed alle associazioni di produttori cerealicoli, riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, che si impegnino ad effettuare la riproduzione delle sementi per un periodo non inferiore a 15 anni, le provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione lavorazione, commercializzazione e vendita delle sementi prodotte dai granicultori associati.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto della legislazione in materia, formula annualmente gli indirizzi e gli obiettivi di massima da perseguire nella produzione di sementi elette di grano duro nelle diverse aree territoriali, sentito il sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali e l'Ente nazionale sementi elette.

Il contributo di cui al primo comma, primo trattino, del presente articolo, può essere concesso con preferenza per le sementi di grano duro certificato da seme prodotto nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 6.

Allo scopo di diffondere l'uso delle sementi elette può essere concesso agli agricoltori singoli un contributo fino ad un massimo del 20 per cento sul prezzo di acquisto delle sementi di grano duro certificato di prima riproduzione prodotto in Sicilia, per quantitativi non superiori a quintali 1,30 per ettaro di superficie investita e non superiori, in complesso, a quintali 10 per ciascun beneficiario.

Per le associazioni, le cooperative o loro consorzi, il quantitativo di semente ammissibile a contributo di cui al primo comma è determinato in proporzione al numero dei relativi soci.

I contributi previsti dal presente articolo vengono concessi con preferenza ai coltivatori diretti singoli ed associati le cui aziende sono ubicate nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 9 agosto 1980, n 80.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 500 milioni.

Art 7.

Al fine di fronteggiare la grave infestazione in atto di cimice del frumento (*Aelia rostrata*), lo stanziamento del capitolo 54505 è integrato dell'ulteriore somma **di lire 500 milioni** da utilizzare anche con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 20.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 8.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro, le cui aziende sono state colpite dalla grave infestazione della cimice del frumento (*Aelia rostrata*) nell'annata agraria 1980-81 e che conferiscono il prodotto presso cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del prodotto e che corrispondono, all'atto del conferimento, una anticipazione corrispondente a quella determinata dall'art. 39 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, diminuita:

del 15 per cento per quintale di prodotto conferito avente una percentuale di peso di grano colpito dalla cimice fino al 25 per cento;

del 25 per cento per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento;

del 40 per cento per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice superiore al 50 per cento,

le seguenti provvidenze:

*a)* lire 900 per ogni quintale di grano conferito, quale contributo forfettariamente determinato sulle spese complessive di gestione; tale contributo è corrisposto alle cooperative agricole, consorzi ed enti ammassatori;

*b)* un contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine della corresponsione di anticipazioni ai conferenti, da determinare in modo che, a carico della gestione, gravi un interesse complessivo non superiore al 3 per cento; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

All'atto del conferimento all'ammasso volontario il produttore è tenuto ad esibire un attestato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal quale risulti che l'azienda ricada nei territori colpiti dall'infestazione di *Aelia rostrata*. Il conferitore dovrà esibire altresì copia autenticata della denunzia di semina AIMA, presentata per l'annata agraria 1980-81.

La percentuale in peso di corpi estranei presenti nel prodotto non può superare la misura del 3 per cento.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori del grano duro cimiciato garanzia per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione corrisposta a norma del primo comma ai produttori che conferiscono il grano duro cimiciato.

La garanzia sarà accordata per una somma pari al 40 per cento delle rispettive misure dell'anticipazione per quintale di prodotto conferito, di cui ai precedenti commi, ed è prestata con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

All'onere complessivo di lire 3000 milioni, previsto dal presente articolo, si fa fronte con parte dell'autorizzazione di spesa indicata nel precedente art. 2, di cui lire 1500 milioni per l'anno 1981 e lire 1500 milioni per l'anno 1982.

Art. 9.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori di grano duro le cui aziende sono state colpite dalla grave infestazione della cimice del grano (*Aelia rostrata*) nell'annata agraria 1980-81 un contributo straordinario fino alla misura:

di lire 2000 al quintale per il grano avente le caratteristiche indicate dal primo trattino del precedente articolo;

di lire 4000 al quintale per il grano avente le caratteristiche indicate dal secondo trattino del precedente articolo;

di lire 6000 al quintale per il grano avente le caratteristiche indicate dal terzo trattino del precedente articolo.

Tale contributo è corrisposto ai produttori di grano duro per il tramite delle cooperative agricole, consorzi ed enti di cui al precedente articolo sulla base dei bollettini di conferimento e sulla base delle fatture rilasciate dai predetti organismi agli stabilimenti industriali e vidimati dagli stessi stabilimenti a comprova dell'avvenuta vendita.

Il medesimo contributo può essere erogato anticipatamente nella misura del 50 per cento sulla base di appositi elenchi che saranno all'uopo forniti dalle cooperative agricole, consorzi ed enti presso i quali è stato conferito il prodotto.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, cui si fa fronte con l'autorizzazione di spesa prevista dal precedente art. 2.

Le autorizzazioni di spesa previste per le finalità del presente art. 9 e del precedente art. 8, che non risultano autorizzate per le finalità stesse con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze saranno riportate in aumento della autorizzazione di spesa disposta per la finalità di cui al precedente art. 2.

## *Titolo II*
## PROVVIDENZE PER LA COLTURA DEL POMODORO

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 11.

Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 350 milioni.

## *Titolo III*
## PROVVIDENZE PER L'AGRUMICOLTURA

Art. 12.

Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 3000 milioni.

Art. 13.

Per il solo anno 1981, in favore delle cooperative agricole o loro consorzi, delle associazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi finanziamenti, da parte degli istituti di credito convenzionati con l'I.R.C.A.C., sulle spese sostenute per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, fino al massimo del 70 per cento degli importi ritenuti complessivamente ammissibili.

Sono altresì concessi, in favore degli organismi associativi di cui al precedente comma, prestiti per anticipazioni da corrispondere ai soci che conferiscono agrumi da destinare alla trasformazione.

I finanziamenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, con durata non superiore a mesi dodici, sono concessi al tasso agevolato previsto per le operazioni di credito eseguite dall'I.R.C.A.C. ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, in misura tale che l'onere a carico degli organismi beneficiari non sia superiore al 4 per cento. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi a valere sul fondo di cui all'art. 3, punto 5, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12.

I prestiti di cui ai precedenti primo e secondo comma potranno essere utilizzati in una o più soluzioni sulla base di un programma di attività presentato all'I.R.C.A.C. all'inizio della campagna di lavorazione che viene fissato con il 1° ottobre di ogni anno. Nella prima applicazione, il programma di attività dovrà essere presentato entro giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente legge.

I ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti trasformati dovranno essere versati a decurtazione delle anticipazioni ottenute, non oltre i 5 giorni successivi all'incasso degli stessi. Essi andranno versati negli appositi conti correnti accesi per l'utilizzo delle anticipazioni medesime.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma comporta l'esclusione dei benefici per la campagna successiva.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 600 milioni, cui si farà fronte con parte dell'autorizzazione di spesa disposta con gli articoli 2 e 11 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16.

Art. 14.

Per agevolare l'avvio alla trasformazione industriale degli agrumi, possono essere concessi i finanziamenti agevolati previsti dal terzo comma del precedente art. 13 a favore delle industrie private e a partecipazione pubblica che gestiscono in Sicilia impianti per la trasformazione degli agrumi in succhi, essenze e liofilizzati, destinati alle spese di acquisto nonchè di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse esclusivamente per i quantitativi di agrumi contrattati attraverso le cooperative, loro consorzi e le associazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, ritirati dalle industrie medesime nel periodo compreso tra la data del 1° aprile 1981 e quella del 30 settembre 1981.

Le predette agevolazioni sono inoltre subordinate all'impegno da parte delle industrie beneficiarie di garantire il rispetto del prezzo minimo di acquisto del prodotto, previsto per la campagna 1980-81 dai regolamenti comunitari.

La concessione del credito agevolato di cui al presente articolo è subordinata all'impegno dei beneficiari di garantire ai produttori che i pagamenti vengano effettuati entro 15 giorni dall'ottenimento del credito stesso.

Gli obblighi e le modalità di erogazione dei finanziamenti, di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 13, si applicano anche per i finanziamenti previsti dal presente articolo.

Art. 15.

Per consentire l'avvio all'industria di trasformazione delle arance pigmentate danneggiate dalle recenti avversità atmosferiche, a compenso della minore resa di succo, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo nella misura di lire 15 per ogni chilogrammo di prodotto acquistato dalle industrie nel periodo compreso tra la data del 1° aprile 1981 e la data del 31 maggio 1981.

Il contributo è concesso a favore delle associazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, delle cooperative e loro consorzi, nonchè delle industrie a partecipazione maggioritaria pubblica, che gestiscono impianti per la trasformazione degli agrumi in succhi, derivati e prodotti liofilizzati.

Le predette agevolazioni sono inoltre subordinate all'impegno da parte delle sole industrie beneficiarie di garantire il rispetto del prezzo minimo di acquisto del prodotto, previsto per la campagna 1980-81 dai regolamenti comunitari.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 16.

All'art. 8, primo comma, della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 16, le parole «che sarà ceduto». sono sostituite con le altre «che sarà ceduto nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio e quella del 30 settembre 1981».

Art. 17.

Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi mutui a tasso agevolato e con ammortamento fino a quindici anni per la totale copertura delle passività onerose, debitamente documentate, in essere alla data del 31 marzo 1981, derivanti da finanziamenti bancari per la corresponsione di anticipazioni per conferimento di prodotti agricoli effettuati fino alla campagna agraria 1978-79 e per le relative spese di gestione nonchè da spese, comunque sostenute fino alla data del 31 luglio 1978, per costruzioni, ampliamenti ed ammodernamenti di strutture sociali, al netto degli eventuali contributi regionali, statali o comunitari per le stesse percepiti.

Per le operazioni di cui al comma precedente, effettuate dagli istituti di credito, viene riconosciuto il concorso nel pagamento degli interessi a carico dell'I.R.C.A.C., a valere sul fondo istituito con l'art. 3, n. 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 1° luglio 1977, n. 403.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti da garanzia fidejussoria regionale.

A tal fine è istituito un fondo a gestione separata presso l'I.R.C.A.C. con una dotazione di lire 300 milioni.

Per le finalità previste dal presente articolo il fondo contributi interessi dell'I.R.C.A.C. viene incrementato della somma annua di lire 1200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1981.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, e le norme di gestione dell'I.R.C.A.C.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la spesa annua di lire 1200 milioni; è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 300 milioni.

Art. 18.

I mutui di cui al precedente articolo possono essere accordati alle cooperative agricole e loro consorzi che hanno ottenuto il decreto assessoriale relativo alla concessione dell'agevolazione creditizia prevista dall'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, ma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno potuto contrarre i mutui di ripianamento con gli istituti di credito interessati.

A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande e la relativa documentazione riferentesi alle cooperative agricole e loro consorzi intestatari del decreto assessoriale di concessione, su richiesta dell'I.R.C.A.C., verranno trasmesse dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste all'Istituto predetto che provvederà agli adempimenti di propria competenza, in attuazione di quanto disposto al precedente articolo.

Sono escluse dal ripianamento previsto dal presente articolo le passività ammesse a termini dell'art 7 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 19.

Al fine di promuovere le attività di assistenza ai coltivatori diretti connesse con l'attuazione degli interventi recati dalla legislazione agraria vigente, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere contributi agli organismi regionali della Confederazione nazionale coltivatori diretti della Confederazione italiana coltivatori e dell'Unione coltivatori italiani.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 20.

Per le finalità previste dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge medesima, a' completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglia, ricadenti nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977, n. 292/11 del 4 dicembre 1978, n. 42/11 del 1° marzo 1980.

L'Ente di sviluppo agricolo, prima dell'esecuzione delle lotte, e comunque non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, presenterà all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste apposito piano per la relativa approvazione.

*Titolo IV*

PROVVIDENZE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 21.

Lo stanziamento del cap. 15005 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 4800 milioni di cui il 50 per cento è destinato al sostegno delle attività svolte nell'anno 1980 dall'Istituto regionale della vite e del vino per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Il programma di spesa di cui al comma precedente è sottoposto annualmente al preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per il programma di spesa relativo all'anno 1981, in deroga al comma precedente, dovrà essere data preventiva comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 22.

Limitatamente alla produzione di uva «Moscato» o «Zibibbo» di Pantelleria e «Malvasia» di Lipari, ottenute nelle isole predette, il contributo di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato per la vendemmia 1981 a lire 3000 per quintale.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 23.

Alle provvidenze previste dall'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, possono essere ammessi anche i consorzi di cantine sociali che non hanno presentato i loro programmi entro i termini previsti dalla citata norma e che li presentano entro giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esame dei programmi di cui al precedente primo comma prescinde da quello già effettuato sui programmi presentati alla data del 31 ottobre 1980.

Restano ferme tutte le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, per la presentazione e l'approvazione del programma.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 24.

L'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere concesse dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e dall'assessore regionale per l'industria le agevolazioni contributive e creditizie a coloro che con sentenza passata in giudicato siano stati condannati per avere impiegato fuori dai casi consentiti dalla legge, in tutto o in parte, alcool, zuccheri o materie zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini».

Art. 25.

Le camere di commercio, industria e agricoltura di ciascuna provincia sono tenute a trasmettere agli ispettori provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, nonchè all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, all'assessorato regionale dell'industria ed alle commissioni comunali di cui all'art. 28 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, copia conforme dell'originale di ciascuna sentenza di cui all'art. 108, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Le disposizioni previste dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

## *Titolo V*

PROVVIDENZE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Art. 27.

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concessi dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione siciliana, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 3000 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1981 da destinare alla meccanizzazione agricola.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti previsti dal presente articolo sarà determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia superiore al 4,50 per cento.

Alla liquidazione del concorso regionale provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla base di appositi attestati, per singola operazione, prodotti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Alle provvidenze previste dal presente articolo può applicarsi il disposto degli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 3 maggio 1975, n. 153.

I prestiti di cui al primo comma sono concessi per l'intera spesa ammissibile e sono ammortizzabili in cinque anni.

I prestiti sono concessi a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti.

La concessione dei prestiti è subordinata al nulla-osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda, da rilasciarsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, il quale provvede anche ad attestare la avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

## *Titolo VI*

PROVVIDENZE PER LA COLTIVAZIONE DEL SOMMACCO

Art. 28.

Allo scopo di incrementare la coltivazione del sommacco in Sicilia, nelle zone che si rivelano idonee a tale finalità, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per l'impianto e ripristino dei sommaccheti, a concedere i contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, se il beneficiario è coltivatore diretto, ed un contributo nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile negli altri casi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 150 milioni.

Art. 29.

Le provvidenze disposte dalla vigente legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola si applicano anche per l'acquisto di macchine ed attrezzature da destinare alla raccolta del sommacco.

## *Titolo VII*

PROVVIDENZE PER LA PRODUZIONE DEL LATTE

Art. 30.

Ai produttori di latte associati in cooperative, consorzi e associazioni, costituite queste ultime ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306 e/o della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e successive aggiunte e modificazioni, per il conferimento del prodotto ai fini della lavorazione, conservazione, commercializzazione e trasformazione nonchè ai fini dell'avvio del prodotto stesso all'industria di lavorazione, può essere concesso, da parte dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le spese di raccolta, trasporto, refrigerazione, un contributo forfettario di lire 4500 per ogni ettolitro di latte genuino prodotto in Sicilia e conferito.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni di cui al precedente comma sulla base delle fatture rilasciate dai predetti organismi o dagli allevatori conferenti agli stabilimenti e vidimate dagli stessi stabilimenti a comprova dell'avvenuta vendita o dell'avvenuto conferimento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-83, la spesa di lire 2500 milioni, di cui lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 e lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 31.

Ai produttori di formaggio, associati nelle forme di cui al precedente art. 30, per la raccolta e conservazione ai fini della commercializzazione associata del prodotto, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere il contributo previsto dal precedente art. 30, per ogni 100 litri di latte genuino prodotto in Sicilia e trasformato in formaggio, tipo caciocavallo, pecorino siciliano e canestrato misto.

Il contributo viene corrisposto ai produttori per il tramite degli organismi associativi, di cui al precedente art. 30, sulla base delle fatture rilasciate dagli organismi associativi medesimi semprechè la vendita avvenga non oltre 90 giorni dall'avvenuto conferimento.

Nei casi in cui la vendita non sia stata effettuata entro i termini anzidetti, il contributo sarà erogato sulla base dei bollettini di conferimento rilasciati ai produttori degli organismi associativi con l'attestazione da parte degli stessi dalla mancata vendita del prodotto.

Il contributo di cui al presente articolo non è in ogni caso cumulabile con quello previsto dal precedente art. 30.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 500 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 la spesa di lire 1000 milioni.

Art. 32.

A favore delle cooperative e loro consorzi di produzione e di lavorazione lattiero-casearia, nonchè a favore delle industrie private o a partecipazione pubblica che effettuano la lavorazione del latte, aventi sede ed operanti nella Regione siciliana, che, per il tramite degli organismi associativi di cui al precedente art. 30, acquisiscano contratti per l'acquisto di latte prodotto nella Regione stipulati in base ad accordi interprofessionali in virtù della legge 8 luglio 1975, n 306 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi crediti agevolati commisurati all'importo complessivo dei quantitativi di latte annualmente oggetto di contrattazione.

La concessione del credito, oltre che al rispetto degli accordi di cui al primo comma del presente articolo, è subordinata all'impegno dei beneficiari di garantire ai produttori che i pagamenti vengano effettuati entro 15 giorni successivi alla fine di ogni quindicina di consegna del prodotto allo stabilimento.

Il credito previsto al precedente comma non può avere una durata superiore, per ogni erogazione, a mesi sei,

Le agevolazioni di cui al primo comma possono essere concesse anche agli stessi organismi di cui all'art. 30, che eseguano le operazioni di cui all'art. 31, con l'impegno a corrispondere una anticipazione ai conferenti entro 15 giorni dall'ottenimento del credito stesso e per il prodotto conferito.

Il credito previsto al precvedente comma non può avere una durata superiore, per ogni erogazione, a mesi dodici.

Eventuali inadempienze, ove accertate, comportano la revoca del credito concesso e di cui ai precedenti commi.

I crediti di cui al presente articolo sono concessi da parte delle aziende di credito convenzionate con l'I.R.C.A.C., al tasso agevolato previsto per le operazioni di credito eseguite dal medesimo istituto ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi nella misura periodicamente determinata dal comitato regionale per il credito ed il risparmio a valere sul fondo di cui al n. 5, lettera *b*), dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni.

Presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, per la concessione di una ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al presente articolo.

A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 150 milioni.

Tale anticipazione, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare la misura del 25 per cento del prezzo fissato con decreto da emanarsi dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni dei produttori, gli istituti di credito, nonchè le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province maggiormente interessate alla produzione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di gestione previste dall I.R.C.A.C

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 650 milioni, comprensiva della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo.

Art. 33.

Per agevolare le operazioni di cui all'art 30 della presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, maggiorati del 10 per cento, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto, da parte dei produttori di latte singoli o comunque associati, delle necessarie attrezzature aziendali per la refrigerazione del prodotto, nonchè per la dotazione idrica ed elettrica.

Lo stesso contributo di cui al precedente comma può essere concesso in favore degli organismi associativi di cui all'art. 30 della presente legge per l'acquisto di attrezzature per la raccolta ed il trasporto del latte a temperatura controllata.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 34.

Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 35.

Allo scopo di far fruire gli allevatori delle agevolazioni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, nelle more della costituzione e funzionamento degli organismi associativi di cui al precedente art. 30, l'associazione regionale allevatori, di cui al decreto del presidente della Regione n 94/A del 27 maggio 1952, curerà di attuare per conto dei produttori interessati o mediante appositi accordi stipulati con le associazioni di cui al successivo art. 36 ed utilizzando preesistenti attrezzature ed impianti, le operazioni di cui ai precedenti articoli 30 e 31.

A tal fine l'associazione regionale allevatori elabora un apposito programma di attività che deve essere presentato entro il 31 ottobre di ogni anno all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che, entro i successivi 30 giorni, lo approva sentito il sottocomitato regionale per la zootecnia previsto dall'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n 36, e provvede a concedere all'Associazione medesima le agevolazioni previste dai precedenti articoli 30 e 31.

All'atto dell'ammissione al contributo viene anticipato in favore dell'associazione il 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso; ulteriori anticipazioni possono essere effettuate fino a coprire il 90 per cento dell'intero importo del contributo. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale dovrà essere effettuata la liquidazione dell'eventuale restante contributo.

Nella prima applicazione della presente norma il programma deve essere presentato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'associazione regionale allevatori può, altresì, essere ammessa a fruire delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 32 e 33.

Per le attività previste dai precedenti comma l'associazione tiene gestione separata. Per la gestione l'associazione costituisce un apposito comitato composto da un rappresentante regionale per ciascuno degli organismi professionali di categoria, del movimento cooperativo e dell'associazione medesima.

Per le spese relative all'utilizzo di attrezzature e di impianti ed all'organizzazione delle operazioni predette, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo all'Associazione medesima nella misura del 90 per cento delle spese stesse.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 36.

Alle provvidenze di cui al presente titolo possono accedere anche le associazioni dei produttori, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e in attesa di riconoscimento, semprechè siano in possesso dei requisiti di cui ai regolamenti (CEE) n. 1760 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

*Titolo VIII*

PROVVIDENZE PER LA PRODUZIONE DELLA MANNA

Art. 37.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regional 26 luglio 1957, n. 43, il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è autorizzato ad anticipare ai produttori medesimi l'ammontare corrispondente, per

ogni chilogrammo di prodotto di manna conferito, del prezzo che sarà determinato in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge regionale 26 luglio 1957, n. 43 e successive aggiunte e modificazioni.

L'anticipazione di cui al precedente primo comma sarà effettuata dal consorzio sulla base di un programma di attività che sarà presentato entro il 31 marzo di ogni anno dal consorzio medesimo all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, sentito il sottocomitato regionale previsto dall'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, lo approva e provvede ad effettuare il versamento dell'intero importo dell'anticipazione.

Nella prima applicazione della presente norma il programma deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il consorzio è tenuto a versare nel bilancio della Regione, a decurtazione delle anticipazioni ottenute, i ricavi delle vendite della manna non oltre i 5 giorni successivi agli incassi degli stessi.

Le eventuali perdite sulle anticipazioni ottenute saranno documentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal consorzio all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze con una apposita dettagliata relazione che dovrà essere vistata dai componenti della commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43 e successive aggiunte e modificazioni.

Le perdite anzidette resteranno a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità di cui al presente articolo è anticipata al consorzio, per l'anno 1981, la somma di lire 100 milioni.

Art. 38.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, limitatamente alla campagna di ammasso volontario dell'anno 1981, è autorizzato a corrispondere, per il tramite del consorzio obbligatorio tra produttori di manna, con sede a Castelbuono, ai produttori di manna conferenti, un contributo straordinario di conferimento pari a lire 1000 per chilogrammo di manna ammassato.

Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1981

## *Titolo IX*

## PROVVIDENZE VARIE

Art. 39.

Allo scopo di agevolare la diffusione dell'impiego dei mezzi meccanici in agricoltura, può essere concesso ai conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole, singoli o associati, regolarmente iscritti presso gli uffici provinciali dell'UMA, un contributo forfettario sull'acquisto del gasolio destinato all'esecuzione delle operazioni colturali nonchè alla trasformazione e commercializzazione della produzione agricola.

La misura del contributo non può superare il 25 per cento del prezzo del gasolio di uso agricolo.

Il quantitativo di carburante da ammettere a contributo è fissato in chilogrammi 20 di gasolio all'anno e per ogni cavallo della potenza erogata dal motore come risulta indicata nell'apposito libretto di controllo dell'UMA.

Le domande, a firma autenticata nei modi di legge, debbono essere corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino le generalità del richiedente, la consistenza ed il titolo di possesso dell'azienda agricola condotta e gli estremi dell'iscrizione all'UMA, nonchè da copia, anch'essa autenticata nei modi di legge, delle parti del libretto di controllo dell'UMA necessario per la precisa determinazione della potenza del motore.

Le domande debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1981 al comune in cui il richiedente ha la propria residenza. Per le cooperative e le associazioni di conduttori agricoli, le domande debbono essere presentate al comune in cui la cooperativa o l'associazione hanno la propria sede legale, specificando che i singoli soci non hanno presentato, per lo stesso motore agricolo, richiesta di contributo nella qualità di ditta singola iscritta all'UMA.

Ogni richiedente deve inoltre allegare alla domanda apposita dichiarazione nella quale risulti che non ha presentato e non intende presentare altra istanza presso comuni diversi da quello presso il quale ha la propria residenza. L'inosservanza di tale norma comporta la decadenza dai benefici della presente legge anche negli anni successivi.

Entro i successivi 45 giorni i sindaci dei comuni istruiscono le istanze medesime ed inoltrano appositi elenchi, contenenti le generalità dei richiedenti, il tipo di macchina agricola, la potenza del motore e la quantità di carburante da ammettere a contributo, all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, entro i successivi 45 giorni, determina l'aliquota del contributo da concedere ed accredita i relativi importi ai sindaci dei comuni interessati che provvedono alla liquidazione ed al pagamento del contributo in questione, ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 5000 milioni.

Art. 40.

Salva la definizione dei rapporti Stato Regione in tema di personale dell'ente Utenti motori agricoli (U.M.A.) soppresso ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e tuttora operante in Sicilia, da attuarsi ai sensi dell'art. 43 dello statuto siciliano, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottarsi nel rispetto della competenza regionale, la presidenza della Regione è autorizzata ad utilizzare il predetto personale in servizio nel territorio della Regione siciliana, per la prosecuzione delle attività e dei compiti di istituto propri dell'ex U.M.A. e a corrispondere allo stesso una indennità mensile, da erogarsi per 13 mensilità, a decorrere dalla data di promulgazione del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle norme di attuazione del settore agricoltura approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 marzo 1981, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico in atto goduto dallo stesso personale e quello spettante al personale della Regione con pari anzianità nella corrispondente qualifica.

L'indennità predetta è computata anche ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario da erogarsi dall'amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 32 e 59 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio 1981 la spesa di lire 300 milioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 14606 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 41.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per fare fronte al finanziamento di maggiori oneri scaturenti da urgenti necessità, con priorità per le espropriazioni e per i danni da forza maggiore, connesse all'esecuzione di trasformazione in rotabile di trazzere, vie rurali di uso pubblico e di altre opere pubbliche finanziate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 42.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, *è sostituito dal seguente:*

« Gli impianti in corso di realizzazione o da realizzarsi da parte dell'Ente di sviluppo agricolo verranno trasferiti all'ENEL contestualmente alla verifica tecnica ed alla messa in esercizio delle opere da parte dell'ENEL, anche nelle more dell'approvazione degli atti di collaudo delle stesse ».

Art. 43.

Per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa di lire 45.000 milioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, mediante la *concessione delle agevolazioni contributive e creditizie disposte* dagli articoli 1 e 3 della medesima legge e dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197.

Art. 44.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle strutture previste dal presente articolo è affidata in concessione ai comuni. La gestione può essere affidata in concessione a comuni, ad enti pubblici, a coopera-

tive o loro consorzi, ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente legislazione, nonchè a consorzi a partecipazione maggioritaria che possono essere istituiti dai comuni medesimi, dagli enti pubblici, dalle cooperative e loro consorzi e dalle associazioni di produttori anzidette, con imprese abilitate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ».

Art. 45.

Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 46.

Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino previsto per l'anno 1981 dall'art. 7, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è elevato, per l'anno medesimo, di lire 590 milioni.

Dall'esercizio finanziario 1982, si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

Con effetto dall'anno 1981 è abrogato il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive modificazioni.

Art. 47.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2000 milioni.

Art. 48.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono estinte le esposizioni degli assegnatari di riforma agraria, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni, o dei loro eredi aventi causa, risultanti dalla differenza:

*a*) in dare, le anticipazioni relative ad imposte, acquisto di materiale e servizi forniture di scorte vive e morte ed altre dotazioni, nonchè per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle riguardanti i fabbricati rurali ed altri manufatti;

*b*) in avere, per le somme già versate a scomputo dei debiti di cui alla precedente lettera *a*), ovvero per l'importo di contributi su opere di miglioramento fondiario, dovuti agli assegnatari o ai loro eredi aventi causa e trattenuti dall'Ente di sviluppo agricolo in relazione alla posizione debitoria dei soggetti medesimi.

Art. 49.

Sono dichiarati estinti gli oneri posti a carico dei consorziati, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, derivanti dalla quota pari al 12,50 per cento dell'importo dei lavori eseguiti alla data del 31 dicembre 1968, dall'Ente di sviluppo agricolo e dallo stesso anticipata, per conto dei consorzi di bonifica, sprovvisti delle attrezzature occorrenti all'esecuzione delle opere di bonifica.

Art. 50.

I componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, nominati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 91, restano in carica fino al 31 dicembre 1981.

Art. 51.

I termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono rispettivamente così modificati: « quarantacinquesimo giorno » al posto di « novantesimo giorno »; « trenta giorni » al posto di « sessanta giorni ».

Art. 52.

L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 2.880 milioni destinati alle finalità previste dall'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 53.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere nella misura del 95 per cento al ripianamento della posizione debitoria che i consorzi di bonifica, per difficoltà di natura finanziaria, hanno, congiuntamente, nei confronti del proprio personale, per la mancata corresponsione allo stesso di stipendi e di altri emolumenti e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali per il pagamento dei conseguenziali oneri sociali e previdenziali.

La posizione debitoria deve riferirsi a periodi antecedenti al 31 dicembre 1980 e riguardare il personale che ha, comunque, prestato servizio presso i consorzi di bonifica, tenuto conto di quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 63 del vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei consorzi stessi.

Il concorso sarà erogato sulla base di specifiche documentazioni che i consorzi di bonifica interessati inoltreranno all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è vincolato esclusivamente al pagamento di quanto specificato al primo comma del presente articolo.

Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità del cap. 56011 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 54.

L'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, sentito il sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5 e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, alle organizzazioni professionali di categoria ed alle associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute nonchè alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo che si impegnano a realizzare progetti-programma, della durata massima di mesi 12, nei settori dell'assistenza tecnica, della divulgazione e della contabilità aziendale, un contributo in conto capitale sull'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

I progetti-programma devono prevedere i contenuti, le modalità di esercizio, i mezzi di attuazione i luoghi di svolgimento dell'attività di assistenza tecnica, la qualificazione del personale addetto allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè dettagliato preventivo di spesa.

Il contributo concesso non può superare l'80 per cento della spesa ammessa ed è erogato anticipatamente all'atto dell'approvazione del progetto programma ferma restando ogni responsabilità degli organismi di cui al primo comma del presente articolo in merito alle iniziative ed alle attività dagli stessi previste nei progetti-programma.

I contributi devono essere utilizzati dagli organismi beneficiari, secondo le norme di contabilità previste dai propri ordinamenti e regolamenti, con l'obbligo di trasmettere una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti a conclusione del progetto-programma.

Le inadempienze e le modifiche non autorizzate ai progetti-programma anzidetti comportano la revoca per intero del contributo concesso, rimanendo comunque sollevato l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in conseguenza alle inadempienze sopradette, da ogni azione o responsabilità.

La vigilanza sull'attuazione del progetto-programma e sullo svolgimento della relativa attività è affidato all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 55.

L'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è abrogato.

Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vanno applicate, limitatamente ai progetti di opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali le opere edili di viabilità comportino una spesa preventiva superiore a lire 200 milioni.

Art. 56.

Il limite di spesa indicato nell art. 24 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° settembre 1981.

Art. 57.

All'art. 96, primo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96: « Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè per la cooperazione e la pesca » le parole « annata agraria 1979 » sono modificate in « anno 1978 ».

Art. 58.

Limitatamente ai progetti delle cooperative agricole giovanili, costituite ai sensi della legge n. 285 del 1977 e della legge regionale n. 37 del 1978, presentati a norma della legge regionale medesima, istruiti con riferimento al prezziario in vigore alla data della presentazione ed approvati e finanziati in epoca successiva all'emissione di un nuovo prezzario regionale, è autorizzato l'adeguamento dei prezzi assentiti al prezzario regionale in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di concessione.

Per ottenere il provvedimento integrativo di quello già emesso, le cooperative giovanili di cui al precedente comma dovranno inoltrare alla presidenza della Regione apposita istanza debitamente corredata del nuovo preventivo di spesa e dei relativi documenti giustificativi.

Art. 59.

Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione dei provvedimenti legislativi ed in attività urgente ed indilazionabile di istituto, ivi compresi i lavori concernenti le proposte del bilancio di previsione annuale e pluriennale, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, sino al limite previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, limitatamente ai periodi che saranno stabiliti con i decreti medesimi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al primo quadrimestre dell'anno 1981.

Art. 60.

Allo scopo di agevolare il potenziamento e l'ammodernamento dei principali comparti produttivi agricoli, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le disponibilità relative alle assegnazioni disposte a favore della Regione in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, entro i limiti di spesa per ciascun settore appresso indicati:

| | | | |
|---|---|---|---|
| zootecnia | lire | 6.727,8 | milioni |
| vitivinicoltura | » | 1.824,4 | » |
| ortofloricoltura | » | 3.000,0 | » |
| agrumicoltura | » | 3.000,0 | » |
| frutticoltura | » | 2.665,8 | » |
| colture arboree mediterranee | » | 3.379,9 | » |

Gli stanziamenti destinati ai sensi del precedente comma ai settori della zootecnia e delle colture arboree mediterranee sono riservati, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 50 per cento, agli interventi in favore delle iniziative ricadenti nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

Art. 61.

Per i settori riguardanti dal precedente art. 60, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni disposte dalle seguenti leggi regionali:

per i settori zootecnico, vitivinicolo, ortofloricolo e colture arboree mediterranee le agevolazioni disposte dagli articoli 9, 21, 33 e 45 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni;

per l'agrumicoltura le agevolazioni disposte dall'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e quelle disposte dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 28, per le cui iniziative è riservato un terzo dello stanziamento previsto dal precedente art. 60 per il medesimo settore agrumicolo;

per la frutticoltura le agevolazioni disposte dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

Per l'attuazione degli interventi si adottano le procedure rispettivamente previste dalle richiamate leggi 5 aprile 1954, n. 9, 6 giugno 1968, n. 14, 3 giugno 1975, n. 24 e 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 62.

Per le finalità di cui all'art 7 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, e con le modalità previste dallo stesso articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 7.270,9 milioni, disposti dalla commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione numero 80/05/03/012 del 16 dicembre 1980.

Art. 63.

Per il completamento dei complessi irrigui in corso di esecuzione, con esclusione delle canalizzazioni incluse nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 31.591,9 milioni, disposti dalla commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/019 del 16 dicembre 1980.

Per le stesse finalità previste dal primo comma del presente articolo è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità di lire 50.949 milioni sulle assegnazioni alla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le finalità di cui al presente articolo è, altresì, autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 8.147 milioni.

Sulle disponibilità derivanti dai commi precedenti è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni, da assegnarsi all'Ente minerario siciliano per il completamento delle opere relative all'invaso sul fiume Gibbesi, di cui all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35.

Art. 64.

Per le finalità di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 14.345,3 milioni, disposti dalla commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/011 del 15 dicembre 1980.

Con riferimento alle aree definite di collina interna e di montagna dall'Istituto centrale di statistica, ai fini del presente articolo considerate come aree interne e svantaggiate, per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, quanto al 70 per cento per iniziative di cui alla lettera *a*), e quanto al 30 per cento per le iniziative recate dalla lettera *b*) del succitato art. 2, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo delle disponibilità di lire 27.047,5 milioni sulle assegnazioni alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le finalità di cui al secondo comma è, altresì, autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 16.151,7 milioni.

Per l'attuazione delle iniziative di cui ai comma precedenti vanno osservate le modalità previste dallo stesso art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Art. 65.

All'onere complessivo di lire 232.443,3 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

1) *Fondi ordinari*: onere lire 18.740 milioni:

quanto a lire 18.140 milioni, con parte delle disponibilità dei seguenti capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:

cap. 14606, lire 300 milioni;

cap. 60751, lire 10.790 milioni;

cap. 55581, lire 4.000 milioni;

cap. 55451, lire 2.000 milioni;

cap. 55806, lire 1.050 milioni;

quanto a lire 600 milioni, per le finalità dell'art. 11, con parte dell'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16.

2) *Fondi C.E.E.*: onere lire 53 208,1 milioni:

con la disponibilità del cap. 50464.

3) *Fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.* 984: *onere* lire 160.495,2 milioni:

quanto a lire 43.133,8 milioni, con le disponibilità dei seguenti capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:

cap. 54539, lire 13.188,8 milioni;

cap. 54540, lire 2.279,4 milioni;

cap. 54541, lire 3.366,9 milioni;

cap. 55572, lire 16.151,7 milioni;

cap. 56018, lire 8.147,0 milioni;

quanto a lire 117.361 milioni, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27 dicembre 1977, n 984, comprese tra le disponibilità del cap. 60763.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione:

quanto a lire 14.900 milioni nell'elemento di programma 6.2.2.3. « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (Fondi ordinari);

quanto a lire 6.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.8.4. « Interventi per lo sviluppo della zootecnia in esecuzione della legge n. 984 del 1977 »;

quanto a lire 2.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.4.2. « Interventi per lo sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole in esecuzione della legge n. 984, del 1977 »;

quanto a lire 1.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.2.3. « Interventi per lo sviluppo della vitivinicoltura in esecuzione della legge n. 984 del 1977 »;

quanto a lire 1.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.5.2. « Interventi per lo sviluppo delle colture arboree mediterranee in esecuzione della legge n. 984, del 1977 ».

Gli oneri indicati nei precedenti commi trovano specificazione nell'allegata tabella.

Art. 66.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO — D'ALIA — SARDO — GRILLO — MACALUSO

(*Omissis*).

---

## LEGGE 6 maggio 1981, n. 98.

**Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n. 23 del 9 maggio 1981*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### *Titolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

Nell'attesa dell'emanazione di una organica disciplina urbanistica generale e dell'approvazione del piano urbanistico regionale, nonchè dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Regione istituisce, nell'ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, parchi e riserve naturali, per concorrere, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei beni stessi nonchè per scopi scientifici.

L'istituzione dei parchi e delle riserve deve essere sostenuta da adeguati interventi finanziari e dovrà salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali.

Art. 2.

*Nozioni di parco e riserva naturale*

Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

In particolare possono essere istituiti in parchi naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociale e dell'educazione e ricreazione dei cittadini.

Possono essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente d'ordine scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

Art. 3.

*Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione*

E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con il termine « Consiglio regionale », presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

*a*) il direttore regionale (o suo delegato) della direzione territorio e ambiente dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione beni culturali ed ambientali ed educazione permanente dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

*b*) sei professori universitari designati: tre dal comitato regionale per l'ambiente e tre dal consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali;

*c*) cinque membri designati rispettivamente dalle sezioni regionali di « Italia nostra », dell'Istituto nazionale di urbanistica, dell'Associazione italiana per il World wildlife fund, del Club alpino italiano e della Lega per l'ambiente.

I membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.

In caso di mancata designazione dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il consiglio regionale è costituito con quelli già designati purchè in numero non inferiore a otto.

I componenti del consiglio regionale sono nominati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera *a*), durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

L'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria del consiglio regionale è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Il consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del consiglio regionale, senza diritto di voto, esperti particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno in numero non superiore a tre.

Art. 4.

*Compiti del consiglio regionale*

Sono compiti del consiglio regionale:

*a)* predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

*b)* esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

*c)* esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonchè sull'ampliamento di quelli esistenti;

*d)* controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

*e)* promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

*f)* svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

*g)* tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;

*h)* assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio vengono esercitati a mezzo di osservazioni e rilievi sui programmi di gestione delle aree protette regionali.

Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del consiglio l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.

Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'assemblea regionale sull'attività degli enti parco.

Art. 5.

*Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali*

Per la predisposizione e formazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il consiglio è tenuto ad attenersi alla classificazione e denominazione delle aree protette sia terrestri che marine effettuate in sede nazionale, su proposta del consiglio nazionale, dal CIPE.

Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma il consiglio dovrà attenersi alle classificazioni e denominazioni delle aree protette assunte in sede internazionale, nonchè alle raccomandazioni e agli studi delle organizzazioni nazionali e internazionali competenti in materia e alle condizioni di massima contenute nella presente legge.

Il piano attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui al precedente comma, con l'indicazione per ciascuna area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.

Il piano regionale è approvato con legge regionale.

Art. 6.

*Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali*

In attuazione del piano regionale si provvede con legge regionale all'istituzione e gestione dei parchi regionali nel rispetto dei principi generali stabiliti nel piano regionale e nella presente legge.

L'istituzione delle riserve naturali avviene con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale e sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Nelle more dell'approvazione del piano regionale l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, apposite aree a riserva naturale ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 8 della presente legge.

Art. 7.

*Tipologia dei territori sottoposti a tutela*

In via generale e salvo diversa classificazione effettuata in sede nazionale dal CIPE su proposta del consiglio nazionale, i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

*A)* Parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per uso sociale, ricreativo e culturale;

*B)* Riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.

Le riserve naturali vanno distinte in:

riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi culturali, agricoli e silvo-pastorali;

riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologico-forestale, geologica, etno-antropologica);

riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico animale e/o vegetazionale della Regione.

Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione (pre-parco) a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

In tale area vanno previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonchè alle attività ricreative, turistiche e sportive.

*Titolo II*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHI REGIONALI

Art. 8.

*Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali*

Fermi restando per i comuni eventualmente inclusi nelle aree da vincolare a parco i poteri di pianificazione urbanistica all'interno del proprio territorio urbano, la legge istitutiva del parco regionale, al di fuori dei centri abitati, deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

1) zona di riserva integrale (zona *A*), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.

In tali zone si identificano, di massima, areali con fisiologia ecologicamente unitaria e territorialmente compatta in cui si rilevano la massima relativa concentrazione di fattori e di elementi di grande interesse naturalistico e paesaggistico e la minima relativa antropizzazione.

2) zona di riserva generale (zona *B*), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del

parco le utilizzazioni agro-silvo-pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie (strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali).

Nelle predette zone si identificano, di massima, areali di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone *A* nelle quali le attività economiche, silvo-pastorali e la selvi-coltura abbiano anche la funzione di impedire la degradazione biologica incompatibile con il godimento del parco stesso

3) zone di protezione (zona *C*), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco (strutture turistico ricettive, culturali, aree di parcheggio).

4) zone di controllo (zona *D*), nelle quali tutte le attività di cui al successivo art. 10 sono consentite, purchè compatibili con le finalità del parco.

Per la realizzazione delle opere e delle utilizzazioni ammesse nelle zone *D* è necessaria, oltre le autorizzazioni e le concessioni previste dalle vigenti leggi, anche una specifica autorizzazione dell'ente parco, secondo modalità semplici e rapide e con il criterio del silenzioso assenso, stabilita dal consiglio direttivo del parco.

### Art. 9.

*Norme sulla gestione dei parchi regionali*

La gestione di ciascun parco regionale è affidata ad un apposito ente parco, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale e sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Sono organi del parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Il presidente è nominato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente ed in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

Al presidente compete la legale rappresentanza dell'ente, l'indirizzo e il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.

Al presidente compete il trattamento economico previsto per il presidente dell'amministrazione provinciale della provincia in cui ricade, in tutto o prevalentemente, il territorio del parco.

Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto da tre rappresentanti per ogni comune interessato, eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

E' membro di diritto del consiglio del parco il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente su tutto o la maggior parte del territorio del parco.

Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vice presidente e i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco, da due esperti e da due componenti eletti dal consiglio del parco.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto di tre membri uno designato dallo stesso assessore, uno dall'assessore per il bilancio e le finanze ed uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti degli organi nominati o eletti nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti degli organismi previsti nella presente legge è attribuito il trattamento previsto per il componenti del comitato regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.

### Art 10.

*Regolamento del parco*

Entro sei mesi dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 18 il consiglio direttivo dell'ente parco adotta il regolamento operativo dell'ente stesso, che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

2) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro-silvo-pastorali;

3) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

4) il soggiorno del pubblico;

5) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;

6) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche.

Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della giunta regionale e dopo avere acquisito il parere del consiglio regionale.

### Art 11.

*Comitato tecnico-scientifico*

Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

un botanico, uno zoologo, un geologo, un vulcanologo, un giurista esperto di pianificazione territoriale, un economista, un urbanista, un ecologo, indicati dai rettori delle università nel cui ambito ricade prevalentemente il parco, nonchè da un rappresentante di « Italia nostra », da un rappresentante del Fondo mondiale per la natura (WWF) e da un rappresentante della Lega per l'ambiente.

Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato tra i membri dello stesso il presidente del comitato.

I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco.

### Art. 12.

*Funzioni e compiti del direttore del parco regionale*

La direzione del parco è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento del parco.

Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.

Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico. Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta

### Art. 13.

*Norme sul personale dell'ente parco*

Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal direttore del parco, il quale si avvale al riguardo, oltre che del personale messo a disposizione dall'Azienda delle foreste demaniali e dalla

Regione, anche, ove motivato da esigenze tecniche, da personale proprio, che sarà reclutato per concorso secondo le modalità specificate nel regolamento del parco.

Al personale di vigilanza assunto come sopra è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente alle guardie forestali.

Art. 14.

*Compiti del consiglio del parco*

Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'ente e in particolare:

adotta, sentito il comitato tecnico-scientifico, il piano di coordinamento del parco, di cui al successivo art. 18;

approva i piani di gestione e i programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

delibera le destinazioni e le modalità di impiego delle assegnazioni finanziarie stanziate;

raccoglie dati, promuove studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del parco;

approva il regolamento di organizzazione con la specificazione degli organici e la disciplina del personale;

adotta il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10;

approva il regolamento interno di funzionamento;

approva il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 15.

*Compiti del comitato esecutivo dell'ente del parco*

Il comitato esecutivo del parco:

*a*) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;

*b*) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio;

*c*) esegue le deliberazioni del consiglio;

*d*) indice le gare di appalto con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

*e*) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;

*f*) bandisce i concorsi per i posti in organico.

Art. 16.

*Compiti del comitato tecnico-scientifico*

Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su richiesta degli organi del parco e del direttore su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle potenzialità ecologiche del parco.

Detti pareri sono obbligatori e vincolanti quando riguardano il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10 e in particolare con riferimento a:

*a*) assetto geomorfologico;

*b*) introduzione di specie vegetali e animali non caratteristiche dei luoghi;

*c*) cattura e raccolta di animali o vegetali;

*d*) accesso e transito con veicoli a motore;

mentre sono soltanto obbligatori per il piano di coordinamento e per il programma pluriennale economico-sociale di cui al successivo art. 19.

Esprime altresì pareri obbligatori e non vincolanti sui provvedimenti del consiglio del parco e del comitato esecutivo riguardanti:

*a*) interventi di sistemazione forestale;

*b*) la viabilità interna del parco;

*c*) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti di valore ambientale.

Art. 17.

*Divieti di attività nei parchi regionali*

Nei parchi regionali sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.

In particolare i divieti riguardano:

*a*) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonchè l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possono alterare l'equilibrio naturale;

*b*) la modificazione del regime delle acque;

*c*) lo svolgimento all'interno del parco di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente parco;

*d*) l'introduzione o l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici;

*e*) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

*f*) l'accensione di fuochi all'aperto.

Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10 nella misura compatibile con le finalità del parco stesso.

Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse.

Art. 18.

*Piano di coordinamento del parco regionale*

Il comitato esecutivo del parco, entro nove mesi dalla nomina dei componenti degli organi dell'ente, sentiti i comuni interessati e tenuto conto, in quanto compatibili, delle indicazioni urbanistiche esistenti al di fuori dei territori urbani, predispone un progetto di piano territoriale di coordinamento del parco, allo scopo di stabilirne i confini definitivi e la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo l'articolazione prevista dal precedente art. 8.

Il progetto di piano dovrà in ogni caso prescrivere che:

le strade dovranno lasciare il più possibile inalterate le caratteristiche ambientali;

i parcheggi dovranno essere contenuti in appositi spazi, possibilmente ai margini del bosco;

le costruzioni consentite dovranno armonizzarsi con l'ambiente circonstante;

l'utilizzazione degli edifici tradizionali esistenti dovrà essere studiata in modo che sia in armonia con la destinazione della zona.

Il progetto è inviato al consiglio direttivo dell'ente che lo esamina, previo parere del comitato tecnico-scientifico, lo adotta anche con modifiche e lo trasmette all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che lo approva sentito il parere del consiglio regionale di cui al precedente art. 4 nonchè del consiglio regionale dell'urbanistica di cui all'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Le prescrizioni del piano sono di diretta e immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

Art. 19.

*Programma pluriennale economico-sociale dell'ente parco*

Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l'ente parco, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

A tal fine, entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili nell'ambito del parco.

In particolare attraverso il programma l'ente può: concedere sovvenzioni a privati o enti locali; predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a enti locali o privati residenti; agevolare e promuovere, anche in forma cooperativa, attività agro-turistiche e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

Il programma è approvato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale e del comitato regionale della programmazione.

*Titolo III*

NORME SULLE RISERVE NATURALI

Art. 20.

*Norme per la gestione delle riserve naturali*

La gestione delle riserve naturali può essere affidata dal l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, Azienda regionale delle foreste demaniali, università, soprintendenze ai beni culturali, istituti universitari, enti pubblici e associazioni naturalistiche anche private, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e del consiglio regionale dei parchi e delle riserve naturali nonchè agli eventuali originari proprietari.

Al decreto di istituzione, delimitazione e affidamento della riserva è allegata una convenzione che prevede gli obblighi dell affidatario, le modalità d'uso della riserva e l'elenco dei divieti che devono essere rispettati dagli utenti.

Allorchè la gestione delle riserve è affidata agli originari proprietari su loro richiesta, questi debbono impegnarsi, pena l'espropriazione della riserva, a rispettare, con atto d'obbligo unilaterale, da stipularsi con l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, le finalità di cui all'art. 7 della presente legge, nonchè gli obbiettivi e le prescrizioni del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

*Titolo IV*

DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI
E ALLE RISERVE NATURALI

Art. 21.

*Norme per l'acquisizione dei terreni e dei beni nelle zone comprese nei parchi e nelle riserve*

La Regione, per le finalità della presente legge, può provvedere, ove necessario, all'acquisizione, mediante esproprio o occupazione temporanea, dei terreni e dei beni, che non siano demanio degli enti locali, ricadenti nelle zone comprese dentro i parchi e le riserve.

Per le espropriazioni relative alle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 16 agosto 1974, n. 36; nel caso in cui l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore o riguardi terreni coltivati da affittuari coltivatori, mezzadri, coloni o compartecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.

Tutti i poteri spettanti in ordine al precedente comma agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco, previa delibera del comitato esecutivo; quelli spettanti all'amministrazione regionale sono esercitati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

All'acquisizione dei terreni e dei beni di cui al primo comma si può pervenire anche mediante la richiesta della cessione bonaria, della vendita e dell'affitto.

Art. 22.

*Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'interno dei parchi e delle riserve.*

Nei territori compresi entro il perimetro dei parchi, ma con esclusione dei territori urbani, e nei territori delle riserve, le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore del piano di coordinamento dei singoli parchi o delle singole riserve.

Eventuali piani di bonifica, di trasformazione o di miglioramento fondiario, nonchè piani di utilizzazione dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purchè non siano in contrasto con le destinazioni d'uso dei piani di coordinamento, previo parere del comitato tecnico-scientifico.

Sempre al di fuori dei territori urbani l'entrata in vigore del piano di coordinamento del parco comporta la decadenza delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvativi di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonchè delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le licenze, le concessioni, le autorizzazioni e i provvedimenti autorizzativi di cui al precedente comma possono, tuttavia, su richiesta degli interessati, essere sottoposti, senza ulteriori oneri, al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, sentito il consiglio del parco in relazione alle finalità della presente legge.

Art. 23.

*Sospensione dei lavori e sanzioni amministrative*

Il presidente del parco, constatata la violazione delle prescrizioni contenute nel piano di coordinamento, ingiunge con atto motivato la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore.

Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori, il direttore dei lavori e chi ha eseguito i lavori. Contro l'ingiunzione è ammesso ricorso all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente (entro trenta giorni dalla data di notificazione) che decide entro i sessanta giorni successivi.

In caso di inerzia del consiglio del parco, l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può sostituirsi ad esso, dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questo non provveda nel termine fissato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, agendo d'ufficio.

Chiunque violi i divieti stabiliti nella presente legge e nei regolamenti dei singoli parchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:

*a*) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per l'utilizzo della denominazione del parco senza averne diritto;

*b*) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per la violazione del divieto del disturbo delle specie animali e del danneggiamento e della raccolta di quelle vegetali di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 17; del divieto dell'accensione di fuochi di cui alla lettera *f*) dello stesso comma; degli altri divieti posti dai regolamenti dei parchi non previsti nel suddetto secondo comma dell'art. 17.

Sono inoltre applicabili le sanzioni penali previste dalla legislazione statale vigente in materia.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, ivi compresi gli animali abbattuti, e alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

Art. 24.

*Programmi di intervento*

Nelle more dell'approvazione del piano di sviluppo economico e sociale dei singoli parchi di cui al precedente art. 19, per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, la Regione, sentiti i comuni interessati, approva programmi di intervento per ogni singolo parco.

Tali programmi prevedono di norma:

1) opere pubbliche, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

2) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'art. 17 della presente legge;

3) contributi a favore dei soggetti, singoli, associati o cooperative, che intraprendono o svolgono attività produttiva nei settori di cui al primo comma.

Art. 25.

*Procedure per la formazione dei programmi di intervento*

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone lo schema dei programmi di cui al precedente art. 24 e li sottopone al parere dei comuni interessati, che possono proporre integrazioni e modifiche.

I programmi di intervento, sentito il consiglio regionale, sono approvati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della giunta regionale

Art. 26.

*Comitati di proposta*

Al fine di pervenire all'istituzione dei parchi naturali dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga:

*a)* la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonchè ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

*b)* la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'art. 8;

*c)* l'indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;

*d)* indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro ambientale;

*e)* la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo-colturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare.

I comitati di proposta hanno altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali dei territori degli istituendi parchi e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.

Ogni comitato istituisce un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei lavori del comitato stesso.

Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi affidati.

Art. 27.

*Termini per la proposta*

La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all'assessore regionale per il territorio e lo ambiente entro 18 mesi dalla loro costituzione.

Trascorso detto termine, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario *ad acta*, per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

Tenuto conto della proposta, formulata dal comitato, o in via sostitutiva dal commissario *ad acta*, il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su iniziativa dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale, emana il decreto di istituzione del parco.

Art. 28.

*Pubblicità degli atti*

I piani, le proposte di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 4 e quelle relative agli articoli 26 e 27, il regolamento di cui all'art. 10, i piani di coordinamento, di gestione e di valorizzazione, i pareri di cui all'art. 16, i piani pluriennali di cui all'art. 19, le proposte di affidamento in gestione di cui all'art. 20, le proposte di acquisizione dei terreni e dei beni di cui all'art. 21, debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti nei comuni interessati.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o lo ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.

Art. 29.

*Composizione dei comitati*

I comitati di proposta sono nominati entro il 30 dicembre 1981 con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente che ne fissa la sede e sono composti da:

*a)* tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

*b)* tre esperti designati dall'Università di Catania per il parco dell'Etna, dall'Università di Palermo per il parco delle Madonie, dall'Università di Messina per il parco dei Nebrodi;

*c)* quattro esperti designati dall'associazione « Italia nostra », dall'associazione italiana per il World Wildlife Fund, dal Club alpino italiano e dalla Lega dell'ambiente;

*d)* un rappresentante dell'azienda regionale delle foreste demaniali;

*e)* un rappresentante delle associazioni naturalistiche presenti nel territorio, ove esistano;

*f)* un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

*g)* un rappresentante dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

In caso di mancanza di designazioni dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purchè in numero non inferiore a sei.

Art. 30.

*Parco dell'Etna*

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all'istituendo parco dell'Etna i divieti di attività di cui all'art. 17 sono immediatamente operanti per le zone indicate con i numeri « 1 » e « 2 » nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente legge.

Ai fini del rispetto dei suddetti divieti, la vigilanza è esercitata dall'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Le autorizzazioni previste per le attività consentite nella zona *B*, alla stregua della previsione dell'art. 8, comma primo, n. 2, della presente legge, sono date per la zona n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, fino alla costituzione degli organi del parco, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali di Catania.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, n. 2, con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del consiglio regionale.

Art. 31.

*Istituzione di riserve naturali*

Nelle more dell'eleborazione del piano regionale di cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente le seguenti riserve:

*Provincia di Palermo*: Faggeta Madonia, comune di Isnello; Monte Quacella, comune di Polizzi Generosa.

*Provincia di Trapani*: Isole dello Stagnone di Marsala, comune di Marsala; Foce del fiume Belice e dune limitrofe, comune di Castelvetrano; Bosco di Alcamo, comune di Alcamo.

*Provincia di Agrigento*: Isola di Lampedusa, zona di ovodeposizione tartarughe, comune di Lampedusa; Foce del fiume Platani.

*Provincia di Messina*: zona Monte Soro (Monti Nebrodi), comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi; le montagne delle Felci e dei Porri dell'Isola Salina, dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

*Provincia di Catania*: Lago Trearie (Monti Nebrodi), comune di Randazzo; Oasi del Simeto; Fiume « Fiumefreddo », comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano; La Timpa, comune di Acireale.

*Provincia di Siracusa*: Fiume Ciane, comune di Siracusa; Oasi Faunistica di Vendicari, comune di Noto; Saline di Siracusa, comune di Siracusa; Cavagrande del Cassibile, comune di Avola.

*Provincia di Ragusa*: Pineta di Vittoria, comune di Vittoria; Macchia foresta del fiume Irminio.

Ai decreti di costituzione delle predette riserve sono allegate le planimetrie con le relative delimitazioni.

Negli stessi decreti sono indicati i soggetti cui è affidata la gestione.

Art. 32.

*Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni*

La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte dei comuni o loro consorzi di terreni destinati alla formazione di parchi naturali naturalistici, urbani e sub-urbani, nonchè di riserve, e concede contributi per le spese di acquisizione delle aree, d'impianto e di gestione.

## *Titolo V*

NORME PARTICOLARI PER L'ISTITUZIONE DELLA RISERVA ORIENTATA DELLO « ZINGARO »

Art. 33.

*Riserva dello Zingaro*

Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale orientata dello « Zingaro ».

L'istituzione della riserva è finalizzata, altresì, alla promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, nonchè alla ricreazione, alla cultura dei cittadini e all'uso sociale e pubblico dei beni ambientali compresi nell'ambito della riserva, riguardanti anche quali beni culturali.

Il territorio della riserva è quello compreso all'interno del perimetro indicato nella carta topografica I.G.M. allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante.

Per l'acquisizione al demanio della Regione dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro della riserva, ad eccezione dei coltivi e degli immobili indicati nella carta topografica allegata alla presente legge, l'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana opera gli interventi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, in attuazione del programma previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge regionale.

Art. 34.

*Gestione della riserva*

Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede la azienda foreste demaniali della Regione siciliana. L'azienda si avvale del personale del Corpo forestale della Regione.

L'azienda delle foreste demaniali può affidare la gestione di alcuni manufatti ad associazioni naturalistiche di riconosciuto valore e ad istituti universitari e di ricerche, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

Art. 35.

*Limiti e divieti di attività*

Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è consentita fino a quando non siano state definite la zonizzazione e le destinazioni d'uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al successivo art. 36.

Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purchè munite di autorizzazione rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'azienda foreste demaniali.

L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonchè delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in relazione alle finalità della presente legge.

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da realizzare all'interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 36.

*Regolamento della riserva*

La zonizzazione e il regolamento della riserva sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'azienda foreste demaniali entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono adottati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il regolamento della riserva deve essere finalizzato alla migliore tutela dell'ambiente, dell'aspetto dei luoghi, della quiete, del silenzio.

Detto regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere del consiglio regionale dei parchi.

Art. 37.

*Vigilanza*

Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva sono affidate al Corpo forestale della Regione.

Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, l'ordinato svolgimento del turismo escursionistico e naturalista, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

Per l'espletamento dei compit suddetti sono assegnati alla riserva: un dirigente tecnico forestale, un assistente tecnico forestale, un assistente amministrativo, un archivista dattilografo, sei guardie forestali, un agente tecnico.

Il dirigente tecnico forestale è direttore della riserva ed assume le attribuzioni di funzionario delegato.

Il direttore della riserva, scelto tra i dirigenti tecnici del Corpo forestale della Regione siciliana, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda foreste demaniali, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

Il personale destinato alla riserva è assegnato dal consiglio di amministrazione dell'azienda su proposta del direttore della riserva.

Il personale del Corpo forestale assegnato alla riserva è tenuto a seguire seminari, visite di studio, *stages* in Italia e all'estero in materia naturalistica, paesistica e di tecnica per la conduzione di aree protette. Il periodo complessivo di frequenza dei corsi di aggiornamento non deve essere inferiore a mesi sei nell'arco di ciascun quinquennio.

Art. 38.

*Norme comuni alla riserva*

Per la gestione della riserva si applicano anche le norme relative alle sanzioni ed ai vincoli contenuti nella presente legge.

## *Titolo VI*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

*Funzioni del personale di vigilanza*

Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali, ai fini della presente legge e nei limiti del servizio cui è destinato, sono riconosciute le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette affidate alla loro gestione mediante guardie particolari giurate.

Art. 40.

*Personale tecnico*

Il personale di cui al ruolo tecnico della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità della presente legge.

La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è integrata con le seguenti unità: un dirigente tecnico zoologo; un dirigente tecnico botanico; un dirigente tecnico ecologo.

Art. 41.

*Norme finanziarie*

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell'art. 26, lire 100 milioni per le finalità dell'art. 32 e lire 400 milioni per le finalità dell'art. 33.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 42.
*Norma finale*

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO — FASINO

(*Omissis*).

---

LEGGE 6 maggio 1981, n. **99**.
**Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981** (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Variazioni all'entrata*

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.
*Variazioni alla spesa*

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Al pagamento delle rette per ricoveri disposti a tutto il 31 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 19018 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza di spesa di L. 130.212.417 relativa ai pagamenti effettuati, nell'esercizio 1980, sui residui del capitolo 21801 « Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali ».

Art. 5.

A fronte delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio 1980, sui capitoli di spesa 55307, 55892, 55898, 65563, 79206, 87354, 87364, 88254, è autorizzata, per il periodo 1981-1982, la complessiva spesa di lire 104.699,5 milioni così ripartita:

(*Omissis*).

Gli oneri a carico dell'esercizio 1982 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

In dipendenza dei precedenti comma, l'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui capitoli delle spese in conto capitale autorizzate dalle leggi regionali:

12 giugno 1978, n. 11, art. 1;
18 agosto 1978, n. 48, art. 2;
12 agosto 1980, n. 83, articoli 14, 15, 18, 19, 24 e 36;
12 agosto 1980, n. 84, articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
12 agosto 1980, n. 85, articoli 21, 22, 39, 48, 56 e 61,

possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni.

All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980.

Alle reiscrizioni delle economie di cui al presente articolo si provvede a carico dei fondi di riserva e per la riassegnazione dei residui perenti previsti nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso ».

Il primo e secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, e l'art. 44 della legge medesima sono abrogati.

Art. 6.

I capitoli 55307 agg., 65563 agg., 70763 agg., 79206 agg., 87351 agg., 87364 agg., 88254 agg., compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, corrispondenti ai capitoli 55307, 65563, 70763, 79206, 87354, 87364, 88254, istituiti con la presente legge, sono soppressi.

I residui risultanti al 1° gennaio 1981 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 25,3 milioni per il pagamento dei residui canoni telefonici degli anni 1978 e 1979 dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, che si iscrive al cap. 28303.

Art. 8.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui capitoli 68551 e 68553, limitatamente all'importo di lire 125,2 milioni e lire 23 milioni rispettivamente per ciascun capitolo, sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e destinate alle finalità delle leggi regionali 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, e 22 luglio 1960, numero 27.

Art. 9.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1978 sul cap. 60304, limitatamente all'importo di lire 0,9 milioni, sono reiscritte al cap. 70763 di nuova istituzione nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 10.

Lo stanziamento del cap. 33007 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è destinato alla liquidazione degli assegni familiari agli artigiani, di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1979 e successivi.

Art. 11.

Il limite di impegno autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, deve intendersi riferito, quanto a lire 2.500 milioni, alle finalità dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è così modificato:

« Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni.

All'onere di lire 1.200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 700 milioni annui nell'elemento di programma 2.1.1.3.: «Scuola secondaria ed artistica» e quanto a lire 500 milioni annui nell'elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle rispettive disponibilità».

Art. 13.

Fino a quando la Regione siciliana non avrà definitivamente disciplinato il funzionamento dei servizi già appartenenti alla disciolta Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.), l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad erogare annualmente, in unica soluzione, ai comuni ed alle province, nella stessa misura prevista per l'anno 1980, le assegnazioni statali di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, numero 698.

Art. 14.

Gli interessi sulle somme versate c/o da versare ai comuni della provincia di Messina colpiti dal sisma dell'aprile 1978, in attuazione della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, sono di competenza dei comuni stessi e devono essere utilizzati per le finalità previste dalla stessa legge.

Resta comunque salva l'utilizzazione degli interessi di cui al comma precedente così come effettuata dai predetti comuni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Gli interessi maturati per somme prelevate su ordini di accreditamento già emessi in favore di enti locali per attività connesse all'approvazione delle leggi statali e regionali sull'occupazione giovanile possono essere utilizzati dagli stessi enti per le spese di organizzazione e funzionamento dei relativi servizi effettuati dai propri uffici.

Art. 16.

Il penultimo comma dell'art 24 della legge 30 marzo 1981, n. 37, è soppresso.

Art. 17.

Nel quadro delle iniziative tendenti alla predisposizione del piano generale per la tutela dell'ambiente, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad utilizzare i giovani di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, in ogni attività connessa con l'attuazione della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive aggiunte e modificazioni.

La spesa per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, graverà sul cap. 44006 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 18.

Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 125 milioni, che si iscrive al cap. 50151.

Art. 19.

Per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante: «Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè per la cooperazione e la pesca» è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 300 milioni, che si iscrive al cap. 64909.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA

(*Omissis*).

**(3630)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . . . . . . . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . . . . . . . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Annuo . . . . . . . . . . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento**

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812080)